SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della sanità

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 novembre 1999, n. **452.**

Istituzione del Museo tattile statale «Omero».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Museo tattile statale «Omero»

1. È istituito in Ancona il Museo tattile statale «Omero», di seguito denominato «Museo Omero».

Art. 2.

Finalità del Museo Omero

1. Il Museo Omero raccoglie materiali, oggetti o perfette riproduzioni delle diverse forme di arti plastiche e delle manifestazioni storico-culturali dell'organizzazione dell'ambiente, dello spazio e della vita dell'uomo, al fine di promuovere la crescita e l'integrazione culturale dei minorati della vista e di diffondere tra essi la conoscenza della realtà.

Art. 3.

Organizzazione

1. Una convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Ancona disciplina:

a) l'individuazione della sede del Museo Omero;

b) l'assegnazione al Museo Omero dei materiali esistenti presso il museo istituito dal comune di Ancona;

c) le modalità di gestione del Museo Omero ed ogni altro aspetto del suo funzionamento, ivi compreso il personale.

2. Per collaborare all'organizzazione e alla gestione del Museo Omero è istituito un Comitato consultivo, composto da:

a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante della regione Marche;

d) un rappresentante della provincia di Ancona;

e) un rappresentante del comune di Ancona;

f) due rappresentanti designati dall'Unione italiana ciechi;

g) un rappresentante designato dalle altre associazioni rappresentative dei ciechi e nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Per l'istituzione del Museo Omero è autorizzata una spesa di lire 300 milioni nel 1998 e di lire 500 milioni nel 1999. Per il funzionamento del Museo stesso è autorizzata una spesa di lire 460 milioni annue a decorrere dal 1999. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2 è autorizzata una spesa annua massima di lire 40 milioni a decorrere dal 1999.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 300 milioni nel 1998, a lire 1.000 milioni nel 1999 e a lire 500 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede, quanto a lire 300 milioni per il 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali, quanto a lire 500 milioni per il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e quanto a lire 500 milioni a decorrere dal 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2068):

Presentato dall'on. DUCA ed altri il 1° agosto 1996.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 12 novembre 1996, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 23 ottobre 1997; 26 febbraio 1998; 18 e 25 marzo 1998.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 21 luglio 1998.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato il 23 luglio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3470):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 7 settembre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 28 luglio 1999 e approvato, con modificazioni, il 6 ottobre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 2068/*B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 14 ottobre 1999, con pareri delle commissioni I, V, XI, XII e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 20, 21 ottobre 1999; 10 e 11 novembre 1999.

Esaminato in aula il 15 novembre 1999 ed approvato il 16 novembre 1999.

99G0527

LEGGE 3 dicembre 1999, n. **453.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1º OTTOBRE 1999, N. 341.

All'articolo 1:

al comma 4, le parole da: «Entro trenta giorni» *fino a:* «n. 419,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i termini stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questi ultimi,».

All'articolo 2:

al comma 2, all'alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: «e per un periodo massimo di diciotto mesi»;

al comma 3, dopo le parole: «Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica» *sono inserite le seguenti:* «, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Per lo svolgimento dell'attività del commissario e per il suo compenso è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6»;

al comma 6, le parole: «con apposito provvedimento legislativo» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla regione Lazio nell'ambito dei fondi che saranno assegnati alle regioni con provvedimento legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo preordinate dalla legge finanziaria per il medesimo anno all'occorrenza integrate»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis.* All'onere derivante dal comma 3 del presente articolo, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis.* — *1.* Entro un anno dalla data di istituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, la regione Lazio, di intesa con l'Università La Sapienza di Roma, presenta una relazione al Ministro della sanità sull'attività svolta dalle aziende stesse, sui finanziamenti ricevuti e sull'utilizzo dei medesimi, nonché sugli obiettivi raggiunti e sugli indirizzi programmatici per il biennio successivo. Il Ministro della sanità, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, la trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per l'inoltro alle commissioni parlamentari competenti».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6415):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), dal Ministro della sanità (BINDI) e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ZECCHINO) il 4 ottobre 1999.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 4 ottobre 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, del comitato per la legislazione e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione il 6, 12, e 14 ottobre 1999.

Relazione scritta annunciata il 18 ottobre 1999 (atto n. 6415/*A* - relatore on. BATTAGLIA).

Esaminato in aula il 22, 26, 27, 28 ottobre 1999 e approvato il 10 novembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4331):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 10 novembre 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 novembre 1999.

Esaminato dalla 12ª commissione l'11 e 23 novembre 1999.

Esaminato in aula il 30 novembre 1999; il 1º dicembre 1999 ed approvato il 2 dicembre 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 64.

99G0532

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. **454.**

Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Ritenuta la necessità di procedere al riordino del sistema della ricerca e sperimentazione in agricoltura;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Art. 1.

Istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

1. È istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di seguito denominato Consiglio, ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale e con istituti distribuiti sul territorio.

2. Il Consiglio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero.

3. Il Consiglio è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

4. Gli istituti scientifici e tecnologici e le relative sezioni operative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e alla legge 6 giugno 1973, n. 306, e le altre istituzioni e strutture di ricerca incluse nell'allegato I al presente decreto, costituiscono, in prima attuazione, gli istituti del Consiglio, mantenendo la propria autonomia scientifica, amministrativa, contabile e finanziaria, nell'ambito delle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Indirizzi e piano di attività

1. Sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed il Tavolo agroalimentare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º febbraio 1999, e in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Consiglio predispone un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo delle regioni. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla loro ricezione, decorsi i quali, senza osservazioni, diventano esecutivi.

Art. 3.

Finalità e attività

1. Nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, il Consiglio, attraverso i suoi istituti:

a) svolge, valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata e l'innovazione, anche attraverso attività di tipo sperimentale, nonché progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei;

b) individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;

c) fornisce consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, a loro richiesta, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi;

d) favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese e collabora a tal fine con le regioni;

e) esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico e agroindustriale.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche nel quadro della collaborazione scientifica e tecnologica con le università e loro strutture di ricerca, con gli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), con altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria.

3. Il Consiglio collabora stabilmente, mediante convenzioni, con l'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani» per la fisiopatologia della riproduzione e la fecondazione degli animali domestici, che svolge attività di rilevante interesse pubblico nel campo della ricerca sulla riproduzione e selezione animale.

Art. 4.

O r g a n i

1. Sono organi del Consiglio:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico. Il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale, nei settori in cui opera l'ente, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. Il consiglio di amministrazione ha compiti in materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie, di determinazione del fabbisogno di risorse umane e organizzative degli istituti e di verifica della compatibilità finanziaria dei piani e progetti di ricerca. È composto dal presidente e da cinque esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile o scientifica, nominati dal Ministro. Tre dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il consiglio non può interferire sulle scelte di programmazione scientifica della ricerca. Alle sedute del consiglio partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale di cui al comma 7.

4. Il consiglio scientifico ha compiti in materia di programmazione generale della ricerca e della sperimentazione agraria, delibera il piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali e verifica la coerenza delle convenzioni e degli accordi stipulati dagli istituti con gli obiettivi della ricerca. Il consiglio è composto da dieci membri oltre il presidente, nominati dal Ministro, di cui cinque scelti tra esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica e cinque eletti dai ricercatori e tecnologi di ruolo dell'ente, secondo modalità stabilite nello statuto.

5. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro, di cui uno su designazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

6. Il presidente e i componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e quello del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

7. Il direttore generale è nominato dal presidente, su conforme parere del consiglio di amministrazione, tra esperti di elevata qualificazione professionale. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, è collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale è responsabile della gestione del Consiglio.

Art. 5.

Direttori degli istituti

1. Gli istituti del Consiglio sono diretti da un direttore nominato secondo le modalità previste nello statuto, con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta.

2. Il direttore può stipulare convenzioni ed assumere impegni di spesa per conto dell'istituto diretto, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione. Tuttavia per gli impegni e le convenzioni che prevedono spese superiori a lire 300 milioni deve essere richiesta l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Tale misura è aggiornabile con le modalità indicate nello statuto.

3. Il direttore può stipulare convenzioni per realizzare collaborazioni con università e relativi dipartimenti e con enti pubblici di ricerca, anche al fine di affidare a queste strutture la guida scientifica di ricerche operate nell'istituto da lui diretto.

4. Il direttore predispone e trasmette al consiglio di amministrazione i conti annuali preventivi e consuntivi dell'istituto ed è responsabile dell'attività dell'istituto sia sul piano della ricerca e dei suoi risultati che su quello finanziario.

5. Il direttore, se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, è collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se professore o ricercatore universitario è collocato in aspettativa senza assegni.

Art. 6.

Entrate

1. Le entrate del Consiglio sono costituite da:

a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, a valere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto e per le spese del personale;

b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

c) i compensi ottenuti da ciascun istituto per le attività di ricerca e di consulenza svolte a favore di soggetti pubblici e privati;

d) le assegnazioni di spesa finalizzate per progetti speciali da parte del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche;

e) rendite del proprio patrimonio, fondi provenienti da lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;

f) i contributi alla ricerca provenienti dall'Unione europea;

g) i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dagli istituti;

h) ogni altra entrata.

2. Al fine di premiare la competitività degli istituti, il consiglio di amministrazione, in sede di riparto delle risorse finanziarie, provvede a riassegnare una congrua quota dei finanziamenti agli istituti che hanno concorso a procurarli.

3. Il patrimonio del Consiglio è costituito dal patrimonio degli istituti e strutture di cui all'allegato I. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuno di essi provvede all'inventario dei beni e propone al Consiglio la dismissione di quelli che non sono funzionalmente necessari alla ricerca.

4. Il Consiglio subentra in tutti i diritti, oneri, beni, azioni e obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli istituti di cui all'allegato I.

Art. 7.

Statuto e regolamento

1. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il consiglio di amministrazione delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilità ed il regolamento di organizzazione e funzionamento, con il quale è definita anche la dotazione organica del personale.

2. Lo statuto e i suddetti regolamenti sono trasmessi al Ministero, per l'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni senza osservazioni detti atti si considerano approvati.

3. In caso di mancata delibera, nel termine di cui al comma 1, dello statuto e dei regolamenti, il Ministro nomina un commissario con l'incarico di provvedere alla redazione degli atti mancanti.

4. Fino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Con lo statuto sono stabiliti i tempi e le modalità per la razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali mediante fusioni, trasformazioni, aggregazioni e soppressioni degli istituti, sezioni e delle altre strutture di cui all'allegato I, tenendo anche conto delle esigenze di equilibrata distribuzione degli stessi sul territorio e della loro specifica competenza scientifica, nonché delle necessità di potenziamento dei poli di eccellenza. Le deliberazioni al riguardo devono essere assunte previo parere del Consiglio scientifico, e sono approvate dal Ministero sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e del Tavolo agro-alimentare.

6. Con uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, può stabilirsi l'aggregazione al Consiglio di altri istituti pubblici operanti nel settore della ricerca in agricoltura, al fine di evitare duplicazioni e di aumentare l'efficacia del sistema.

Art. 8.

Disposizioni applicabili

1. Al Consiglio sono estese le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, intendendosi il CNR sostituito con il Consiglio e i suoi istituti ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sostituito con il Ministero delle politiche agricole e forestali:

a) articolo 2, comma 1, lettere *c), e), g)* ed *h),* in materia di funzioni;

b) articolo 3, in materia di strumenti;

c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;

d) articolo 6, comma 2, in materia di organici del personale;

e) articolo 7, comma 1, lettera *a)*, n. 1), in materia di preventiva informativa del personale e lettera *b)*, n. 2), in materia di strumentazione scientifica;

f) articolo 11, in materia di procedure di assunzione del personale e di disciplina del rapporto di lavoro;

g) articolo 12, in materia di mobilità temporanea del personale.

2. Al Consiglio si applica l'articolo 8, in materia di consorzi, del decreto legislativo concernente l'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi.

3. Il Consiglio è inserito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e allo stesso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 9.

Norme transitorie e finali

1. Gli organi del Consiglio sono nominati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dalla data di approvazione dello statuto dei regolamenti di cui all'articolo 7 sono soppressi tutti gli organismi preposti agli istituti inclusi nell'allegato I e cessano dall'incarico i direttori degli stessi.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 2, il ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero, di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso e il personale è trasferito nel ruolo organico del Consiglio, mantenendo l'anzianità di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti.

4. A decorrere dalla medesima data, i direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato I, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inseriti nel ruolo di cui al comma 3, ed inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile nel corrispondente livello del profilo professionale dei ricercatori del comparto della ricerca, mantenendo l'anzianità di servizio maturata e la retribuzione in godimento, se più favorevole.

5. Il personale assunto a tempo indeterminato dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nel ruolo di cui al comma 3, previa apposita verifica di professionalità, secondo modalità stabilite nel regolamento del personale. All'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche e profili si provvede sulla base di un'apposita tabella di equiparazione predisposta dal Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, dal bilancio e della programmazione economica. Nel medesimo ruolo e con le medesime modalità, è inquadrato il personale in servizio presso l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e presso le aziende annesse, iscritto nel ruolo unico transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, e quello assunto a tempo indeterminato, dipendente dall'Istituto nazionale per l'apicoltura.

6. Il personale appartenente al ruolo del Ministero che presta servizio presso l'Ufficio centrale di ecologia agraria, il laboratorio di analisi entomologiche e il Laboratorio centrale di idrobiologia o presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, compreso quello addetto al servizio controllo vivai, può, a domanda, da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere inquadrato nel ruolo del Consiglio, di cui al comma 3, sulla base di apposita tabella di equiparazione, mantenendo l'anzianità di servizio maturata.

7. Per i primi tre anni, in tutte le assunzioni disposte dal Consiglio, il 50 per cento dei posti è riservato in favore del personale assunto a tempo determinato presso gli istituti di cui all'allegato I che ha prestato servizio per almeno due anni negli ultimi cinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il personale operaio in servizio presso gli istituti di cui all'allegato I con più di centocinquantuno giornate annue, in servizio da almeno cinque anni, è inquadrato nei ruoli del Consiglio previa apposita verifica di professionalità.

9. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le risorse finanziarie stanziate nello stato di previsione del Ministero relative al trattamento economico del personale, nonché quelle relative alle attività istituzionali degli istituti e strutture indicati nell'allegato I sono trasferite al Consiglio. Si applica l'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995.

10. Sono abrogati, il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, la legge 6 giugno 1973, n. 306, e gli articoli da 305 a 312 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione degli articoli 310, primo, secondo e terzo comma e 311 nei confronti dei direttori di istituto in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ogni altra norma incompatibile con il presente decreto.

TITOLO II

Art. 10.

Riordino dell'I.N.E.A.

1. L'Istituto nazionale di economia agraria (I.N.E.A.), con sede legale in Roma, di seguito denominato Istituto, di cui al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, è ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.

2. L'Istituto è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

3. L'Istituto fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. L'Istituto, nel rispetto degli obiettivi del programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca, in ambito nazionale, comunitario ed internazio-

nale, al fine di concorrere all'elaborazione delle linee di politica agricola, agro-industriale e forestale nazionali. L'Istituto presenta annualmente al Ministro un rapporto sullo stato dell'agricoltura.

5. L'Istituto inoltre realizza indagini ed analisi finalizzate all'impatto delle politiche agricole, agro-alimentari e del mondo rurale; svolge i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, sulla rete di informazione contabile agricola (RICA); promuove, attraverso borse di studio da assegnare a centri di ricerca universitari, ad organismi scientifici e ad altri enti, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la formazione post-laurea di giovani nel campo della ricerca economica applicata al settore agricolo, agro-alimentare ed alle relative politiche; diffonde i risultati della propria attività. L'Istituto svolge funzioni di supporto all'applicazione delle politiche agro-alimentari, agro-industriali e di sviluppo rurale, nell'interesse delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni.

6. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Istituto promuove attività di ricerca in collaborazione con le università e altre istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di studio.

7. L'Istituto, in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, predispone un piano triennale di attività aggiornabile annualmente con cui determina obiettivi, priorità e risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che provvede a sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il piano diventa esecutivo.

Art. 11.

Riordino dell'Istituto nazionale della nutrizione

1. L'Istituto nazionale della nutrizione, di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 199, è trasformato in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), con sede in Roma, di seguito denominato Istituto. L'Istituto è ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.

2. L'Istituto è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

3. L'Istituto subentra in tutti i diritti, gli oneri, il patrimonio, le azioni, le obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto nazionale della nutrizione.

4. L'istituto svolge attività di ricerca, informazione e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agro-alimentari. In particolare, l'Istituto promuove e sviluppa attività di ricerca sulla qualità, nonché sulla sicurezza degli alimenti in collaborazione con l'Istituto superiore della sanità, finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali, nonché allo sviluppo delle applicazioni biotecnologiche nel settore agroalimentare.

5. L'Istituto promuove inoltre l'educazione nutrizionale ed alimentare, anche mediante la preparazione e diffusione periodica di linee guida, di raccomandazioni nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti.

6. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Istituto promuove attività di ricerca in collaborazione con le università e altre istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di studio.

7. L'istituto, in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, predispone un piano triennale di attività aggiornabile annualmente con cui determina obiettivi, priorità e risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che provvede a sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il piano diventa esecutivo.

Art. 12.

Riordino dell'ENSE

1. L'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), di cui all'articolo 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 247, di seguito denominato Ente, con sede in Milano, è ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero.

2. L'Ente ha autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

3. L'Ente, avvalendosi di sezioni o laboratori periferici, svolge i compiti derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti sementieri ed in particolare quelli di:

a) certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, anche in conformità delle normative regolanti le certificazioni;

b) analisi e controlli qualitativi delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione, su richiesta dei servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;

c) esami tecnici per il riconoscimento varietale e brevettuale delle novità vegetali di specie agrarie e ortive, prove di controllo, anche previste dalle norme comunitarie e per l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà vegetali;

d) studi e ricerche di nuove varietà e messa a punto di nuove metodologie per la valutazione tecnologica e varietale delle sementi.

Art. 13.

Riordino del Centro di specializzazione e ricerche economiche-agrarie per il Mezzogiorno

1. Il Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno, di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194, è trasformato in Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, di seguito denominato Centro, con sede in Portici (Napoli). Il Centro è ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.

2. Il Centro svolge attività di formazione specialistica nell'economia e politica dell'agricoltura. L'attività è diretta in particolare alla formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge del 22 maggio 1999, n. 144; alla qualificazione e all'aggiornamento, a richiesta, dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti negli organismi e nelle istituzioni nazionali e internazionali; alla formazione post-laurea, anche attraverso la collaborazione a dottorati di ricerca universitari, italiani e internazionali.

3. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca con altri istituzioni italiane ed internazionali, al fine di assicurare il livello delle attività formative e il necessario aggiornamento del personale scientifico e tecnico.

4. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, viene definito il comparto di appartenenza del personale del Centro.

Art. 14.

Organi dell'I.N.E.A., dell'INRAN, dell'ENSE e del Centro di Portici

1. Sono organi degli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'ente che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso, per gli istituti di cui agli articoli 10 e 11, è composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Del consiglio di amministrazione dell'ENSE fanno parte, oltre al presidente ed i quattro membri nominati con le procedure suindicate, anche un rappresentante della categoria dei costitutori ed un rappresentante della categoria dei sementieri. Del consiglio di amministrazione del Centro fanno parte, oltre al presidente, quattro membri nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dalla Società italiana degli economisti agrari e uno designato dall'Università degli studi «Federico II» di Napoli. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale dell'ente, di cui al comma 6.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'ente ai sensi della normativa vigente. È composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. Il presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

5. I componenti degli organi dell'ente durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e quelli del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Il direttore generale è nominato da consiglio di amministrazione su proposta del presidente tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo scientifico, amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, è collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale è responsabile della gestione dell'ente.

Art. 15.

Entrate

1. Le entrate degli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 sono costituite:

a) da un contributo ordinario annuo a carico dello Stato a valere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente decreto;

b) da contributi per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

c) da contributi di enti pubblici o privati;

d) dai proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali;

e) da proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di studi e ricerche o per altre attività svolte nell'ambito dei propri compiti istituzionali;

f) dalle eventuali rendite del proprio patrimonio;

g) da ogni altra entrata.

Art. 16.

Statuto e regolamenti

1. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il consiglio di amministrazione degli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13, delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilità ed il regolamento di organizzazione e funzionamento, con il quale è definita anche la dotazione organica del personale.

2. Lo statuto e i suddetti regolamenti sono trasmessi al Ministero, per l'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni senza osservazioni detti atti si considerano approvati.

3. La dotazione organica del personale è deliberata dal consiglio di amministrazione e approvata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. In caso di mancata delibera, nel termine di cui al comma 1, dello statuto e dei regolamenti, il Ministro nomina un commissario con l'incarico di provvedere alla redazione degli atti mancanti.

5. Fino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17.

Norme finali e transitorie

1. Gli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 possono stipulare, per lo svolgimento delle proprie attività, convenzioni con enti pubblici e privati e contratti professionali con esperti del settore.

2. Agli enti predetti si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 8, intendendosi il CNR sostituito con ciascun ente e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Fino all'insediamento degli organi previsti dal presente decreto, restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite, gli organi previsti dal previgente ordinamento.

4. La nomina dei componenti dei suddetti organi deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO I

Gli istituti, con le relative sezioni, cui si applica il presente decreto, sono i seguenti:

Istituto sperimentale agronomico;
Istituto sperimentale per studio e difesa del suolo;
Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante;
Istituto sperimentale per la zoologia agraria;
Istituto sperimentale per la patologia vegetale;
Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola;
Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli;
Ufficio centrale di ecologia agraria;
Laboratorio centrale di idrobiologia;
Gabinetto di analisi entomologiche;
Istituto nazionale per l'apicoltura;
Istituto sperimentale per la cerealicoltura;
Istituto sperimentale per le colture industriali;
Istituto sperimentale per la floricoltura;
Istituto sperimentale per l'orticoltura;
Istituto sperimentale per il tabacco;
Istituto sperimentale per l'agrumicoltura;
Istituto sperimentale per l'olivicoltura;
Istituto sperimentale per l'elaiotecnica;
Istituto sperimentale per la viticoltura;
Istituto sperimentale per l'enologia;
Istituto sperimentale per la frutticoltura;
Istituto sperimentale per l'assestamento forestale;
Istituto sperimentale per la selvicoltura;
Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura;
Istituto sperimentale per le colture foraggere;
Istituto sperimentale per la zootecnia;
Istituto sperimentale lattiero-caseario.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 29 luglio 1999, n. 241, reca: «Proroga di termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

— Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 5. — 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, reca: «Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria».

— La legge 6 giugno 1973, n. 306, reca: «Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco».

Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1999, concerne l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Comitato di coordinamento delle iniziative del Governo nel settore agricolo, agroalimentare ed agroindustriale.

— Si trascrive il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PRN), di durata triennale. Il PNR con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le publiche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato».

Note all'art. 4:

— Si trascrive il comma 2 dell'art. 6 del succitato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

«2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA, è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso».

— L'art. 2403 del codice civile recita:

«Art. 2403 *(Doveri del collegio sindacale).* — Il collegio sindacale, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421».

— Si trascrive il testo dell'art. 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili):

«Art. 1 *(Registro dei revisori contabili).* — 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile».

— Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1998, n. 421):

«6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

Nota all'art. 5:

— Il testo del comma 6, dell'art. 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è riportato in nota all'art. 4.

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 1 del succitato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

«3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura».

Note all'art. 7:

— Si trascrive il testo del comma 3, dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, riportate in nota alle premesse:

«3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore».

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sopra riportata:

«1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b),* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s),* in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s),* in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

Note all'art. 8:

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, reca: «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche».

— Si trascrive la tabella *A* della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici):

«TABELLA *A*

Province.

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Consorzi e associazioni tra regioni, province e comuni, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti.

Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti.

Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.

Enti parchi nazionali.

Cassa integrativa personale telefonico statale.

Consorzio del porto di Bari.

Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.

Gestioni governative ferroviarie.

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Istituto nazionale per il commercio estero.

Croce rossa italiana.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Istituti autonomi case popolari - IACP ed enti pubblici per l'edilizia residenziale.

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

Istuto centrale di statistica (ISTAT).

Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici.

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Consiglio nazionale delle ricerche.

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle ricerche alternative (ENEA).

Aereo club d'Italia.

Club alpino italiano.

Registro aeronautico italiano.

Università statali, istituti di istruzione universitaria, istituti per il diritto allo studio universitario e istituti per lo studio universitario.

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Ente nazionale corse al trotto.

Ente nazionale italiano turismo.

Ente nazionale sementi elette.

Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

Ente nazionale per le strade.

Ente nazionale per il cavallo italiano.

Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino.

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).

Istituto nazionale della nutrizione.

Istituto nazionale economia agraria.

Istituto nazionale di geofisica.

Istituto nazionale di ottica.

Jockey club d'Italia.

Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli.

Società degli Steeple-chase d'Italia.

Enti regionali di sviluppo agricolo.

Istituti zooprofilattici sperimentali.

Istituti sperimentali agrari.

Stazioni sperimentali per l'industria.

Enti provinciali per il turismo.

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Aziende di promozione turistica.

Automobile club d'Italia e Automobile clubs provinciali e locali.

Consorzio canale Milano-Cremona-Po.

Ente acquedotti siciliani.

Ente autonomo acquedotto pugliese.

Ente autonomo del Flumendosa.

Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Ente ospedaliero «Policlinico San Matteo» Pavia.

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Saverio De Bellis» - Castellana Grotte.

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Istituto di biologia della selvaggina.

Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.

Istituto «Giannina Gaslini» - Genova.

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» - Ancona.

Istituto neurologico «Carlo Besta» - Milano.

Istituti ortopedici «Rizzoli» - Bologna.

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Ospedale maggiore - Milano.

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE).

Centro europeo dell'educazione (CEDE).

Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.

Ente zona industriale di Trieste.

Istituto agronomico per l'Oltremare.

Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Istituto nazionale di alta matematica.

Ente siciliano di elettricità.

Consorzio dell'Adda.

Consorzio del Ticino.

Consorzio dell'Oglio.

Consorzio idrovia Padova-Venezia.

Ospedale per l'infanzia e «Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Aglaia de Manussi» - Trieste.

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Federazioni sportive nazionali.

Ospedale oncologico di Bari.

Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e e tecnologica della provincia di Trieste.

Lega navale italiana.

Istituto papirologico «Girolamo Vitelli».

Centro sperimentale di cinematografia.

Ente teatrale italiano.

Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» di Milano.

Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.

Ente autonomo «La Biennale di Venezia».

Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano.

Accademia nazionale dei Lincei.

Istituto italiano di medicina sociale.

Istituto nazionale del dramma antico.

Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

Istituto italo-africano.

Comitato per l'intervento nella SIR.

Comitato di liquidazione EAGAT.

Consorzi di bonifica.

Agenzia spaziale italiana.

Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali.

Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).

Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)».

— Si trascrivono gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 25 *(Normalizzazione dei conti degli enti pubblici).* — Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella *A* potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità. Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente art. di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente art.. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo le previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa».

«Art. 30 *(Conti di cassa).* — 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.

6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, i dati di cui sopra aggregati, per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per l'esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazione di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi».

Note all'art. 9:

— Si trascrive l'art. 51 del suriportato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318:

«Art. 51. — Per i servizi della ricerca e della sperimentazione agrari sono istituiti i seguenti ruoli del personale, la cui dotazione organica è stabilita dalle tabelle *A, B, C, D* ed *E* dell'allegato I al presente decreto:

a) ruolo dei direttori;

b) ruolo dei direttori di sezione;

c) ruolo degli sperimentatori;

d) ruolo amministrativo;

e) ruolo degli esperti;

f) ruolo dei segretari contabili;

g) ruolo del personale esecutivo;

h) ruolo dei preparatori;

i) ruolo degli uscieri;

l) ruolo degli autisti».

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337 (Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta):

«2. Il personale diendente dall'ENCC e dalle società controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995 e, salvo quanto previsto dal comma 7, è iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1° agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello stesso commissario; il trattamento giuridico ed economico è regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri».

— Si trascrive il testo del comma 43 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

— Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è riportato in nota all'art. 1.

— Il titolo della legge 6 giugno 1973, n. 306, è riportata in nota all'art. 1.

— Si trascrivono gli articoli da 305 a 312 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato):

«Art. 305 *(Concorso per la nomina a direttore straordinario).* — Per l'ammissione al concorso per titoli per la nomina a direttore straordinario di istituto di sperimentazione agraria o talassografica, si osservano le disposizioni vigenti sui concorsi per l'assunzione ad impieghi statali, prescindendo dal limite massimo di età.

A parità di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza il servizio di ruolo prestato nella carriera direttiva degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica».

«Art. 306 *(Svolgimento della carriera dei direttori).* — I direttori straordinari degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono nominati in prova per la durata di tre anni, durante i quali in caso di insufficiente attitudine, possono essere dispensati dal servizio, su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Al termine del terzo anno di effettivo servizio possono essere promossi ordinari, in base a giudizio sulla loro operosità scientifica reso da una commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i direttori ordinari di istituti di sperimentazione agraria e talassografica e i professori ordinari di università.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una commissione composta con i criteri fissati dal comma precedente e costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non conseguano la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è divenuto definitivo.

La promozione a direttore ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio come direttore straordinario.

I direttori ordinari al compimento del quarto anno di anzianità nella predetta qualifica conseguono la promozione a direttore superiore.

I posti vacanti nella qualifica di direttore capo sono conferiti, secondo l'ordine di anzianità, ai direttori superiori che nella predetta qualifica abbiano maturato almeno otto anni di effettivo servizio».

«Art. 307 *(Nomina a direttore).* — La nomina a direttore di istituto di sperimentazione agraria o talassografica ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli a norma dell'art. 305.

Si può prescindere dalla procedura del concorso:

a) quando si tratti di persona che ricopra l'ufficio di professore ordinario di università e sulla cui nomina a direttore di istituto di sperimentazione agraria o talassografica abbia espresso parere favorevole la sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

b) quando si tratti di persona giunta a meritata fama di singolare perizia nella materia o nelle materie nelle quali rientra l'attività di sperimentazione agraria o talassografica demandata all'istituto e sulla nomina abbia espresso parere favorevole, ad unanimità di voti, la sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

I professori universitari ordinari, nominati a seguito di pubblico concorso o ai sensi della lettera *a),* del precedente comma, direttori di istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono esonerati dal compiere il servizio straordinario e sono inquadrati nella qualifica corrispondente a quella di provenienza e conservano la relativa anzianità acquisita nel ruolo di provenienza. Ai direttori nominati a termini della lettera *b)* del secondo comma del presente art. è attribuita, all'atto della nomina, la qualifica di direttore ordinario.

Sul modo di provvedere al posto vacante di direttore decide il Ministro su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto e sentita la Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Durante la vacanza del posto di direttore la direzione dell'istituto è affidata, per incarico, ad uno dei reggenti delle sezioni o ad uno degli aiuti addetti all'istituto stesso».

«Art. 308 *(Approvazione dei lavori delle commissioni).* — Gli atti della commissione giudicatrice del concorso per la nomina a direttore straordinario e quelli delle commissioni previste dall'art. 306 sono soggetti all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere sulla regolarità di essi, della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste».

«Art. 309 *(Trasferimento del direttore).* — Il trasferimento del direttore di un istituto di sperimentazione agraria o talassografica ad altro istituto può essere disposto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste previo consenso dell'interessato e sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste».

«Art. 310 *(Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei direttori degli istituti di sperimentazione).* — I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono collocati a riposo al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Al compimento del settantesimo anno di età sono collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.

Ai direttori fuori ruolo spetta lo stesso trattamento del personale di ruolo agli effetti economici e di carriera.

I direttori d'istituto di sperimentazione agraria e talassografica collocati fuori ruolo ai sensi del precedente comma, sono tenuti a svolgere attività scientifiche secondo le modalità da determinarsi dal Ministero.

I direttori possono inoltre essere dispensati dal servizio previo motivato parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste nei casi e con le modalità previste dal presente decreto».

«Art. 311. *(Passaggio dei direttori nei ruoli dei professori universitari).* — I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica che, a seguito di concorso, conseguano la nomina a posto di ruolo di professore di università o di istituto superiore d'istruzione universitaria conservano la propria anzianità ed assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo organico di provenienza».

«Art. 312 *(Disposizioni particolari per i direttori).* — Nei riguardi dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica non si applicano le disposizioni della parte prima, titolo III, capi I e II, e della parte seconda, titoli I, VI, VII, articoli 205 e 206, del presente decreto e le attribuzioni della commissione di disciplina e del consiglio di amministrazione sono demandate alla Sezione 1ª del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste».

Note all'art. 10:

— Il regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, reca: «Modificazioni ai regi decreti 9 ottobre 1924, n. 1765, e 16 settembre 1927, n. 19432, riguardanti l'istituto di economia agraria».

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda in nota all'art. 2.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, reca: «Istituzione di una rete di informazione contabile agricola, in attuazione del Regolamento della CEE del 15 giugno 1965, n. 79».

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, riportato in nota all'art. 2:

«2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato».

Note all'art. 11:

— La legge 6 marzo 1958, n. 199, reca: «Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare».

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda in nota all'art. 2.

Note all'art. 12:

— Si trascrive il testo dell'art. 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera):

«Art. 23. — L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, al quale è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Capo dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1978, n. 247, reca: «Conferma, ai sensi dell'art. 3, della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente nazionale sementi elette».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi).

«Art. 4 *(Competenze dell'Ente nazionale delle sementi elette).* — 1. I servizi fitosanitari regionali per l'effettuazione dei controlli qualitativi presso le aziende dei fornitori, possono avvalersi dell'Ente nazionale delle sementi elette, ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

2. L'Ente nazionale delle sementi elette svolge le operazioni di controllo con il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, utilizzando i propri laboratori ai quali non si applicano le disposizioni previste dall'art.3, comma 1, lettera *d),* del presente regolamento relative all'accreditamento dei laboratori».

Note all'art. 13:

— La legge 4 giugno 1984, n. 194, reca: «Interventi a sostegno dell'agricoltura».

— Si trascrive il testo dell'art. 69, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

«Art. 69 *(Istruzione e formazione tecnica superiore).* — 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione pro-

fessionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente art. sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente art. la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale».

— Per il titolo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, v. nelle note all'art. 4.

Note all'art. 14:

— Il testo del comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è riportato in nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è riportato in nota all'art. 4.

— Il testo del comma 6, dell'art. 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è riportato in nota all'art. 5.

Nota all'art. 15:

— Il testo del comma 3, dell'art. 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è riportato in nota all'art. 6.

99G0518

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1999, n. **455.**

Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed in particolare l'articolo 21, comma 1;

Visto l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Visto l'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato 1, punti 56 e 57;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 giugno 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;

Ritenuto di doversi discostare dal suddetto parere per quanto concerne, in particolare, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 19, tenuto conto delle obiettive difficoltà di comprensione degli aspetti di diritto transitorio connessi alla successione della legge n. 44/1999 alle precedenti fonti regolatrici della materia e della correlata esigenza di non precludere, in presenza delle suddette difficoltà ed avuto riguardo alla natura solidaristica delle provvidenze di cui trattasi, la possibilità di fare domanda per la loro concessione tramite la previsione della remissione in termini per i casi indicati nella citata disposizione, avvalendosi della facoltà di semplificazione di cui all'articolo 1 della legge n. 50/1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espresso rispettivamente nelle sedute del 29 luglio 1999 e del 28 luglio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per «legge», la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante «Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»;

b) per «Comitato», il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura previsto dall'articolo 19 della legge;

c) per «commissario», il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;

d) per «fondo», il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

e) per «CONSAP», la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., costituita in base al programma di riordino delle partecipazioni dello Stato approvato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

f) per «elargizione», la somma di denaro corrisposta a titolo di contributo al ristoro del danno subito da soggetti danneggiati da attività estorsive previsto dalla legge;

g) per «mutuo», il mutuo senza interessi a favore delle vittime dell'usura previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Art. 2.

Composizione, funzionamento e compiti del Comitato

1. Il Comitato, composto secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 della legge e costituito con decreto del Ministro dell'interno, è presieduto e convocato dal commissario, con le modalità stabilite dallo stesso Comitato. Di ciascuna seduta è redatto apposito processo verbale, nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti è riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta.

2. Per ciascuno dei rappresentanti indicati dall'articolo 19, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge, si provvede alla nomina di un supplente.

3. Ai fini della regolare costituzione delle sedute del Comitato è richiesta la presenza di almeno uno dei rappresentanti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 19 della legge e di almeno quattro dei membri previsti dalle lettere *c)* e *d)* dello stesso articolo.

4. Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)* della legge, per associazioni s'intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della legge.

5. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto.

6. Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari dell'ufficio di cui all'articolo 3 con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.

7. Oltre i compiti previsti dai successivi articoli il Comitato approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con particolare riferimento alle domande non definite, indicandone i motivi, e alle principali questioni interpretative ed applicative delle disposizioni normative concernenti la concessione della elargizione o del mutuo comprensiva di eventuali proposte di modifica delle stesse. La relazione è trasmessa dal commissario al Ministro dell'interno, unitamente alla relazione sulla gestione del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *e).*

Art. 3.

Ufficio di supporto del Comitato

1. I compiti di assistenza tecnica e supporto del Comitato, nonché di gestione del rapporto con la CONSAP di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *d),* della legge sono attribuiti ad un ufficio della Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno.

Art. 4.

Individuazione del capitolo di spesa

1. I fondi di cui all'articolo 18, comma 1, della legge e di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono unificati in un fondo denominato «Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero dell'interno.

2. Le somme che alimentano il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge e quelle che alimentano il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, confluiscono nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo e sono iscritte nel competente capitolo contenuto nell'unità previsionale di base 5.1.2.4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, previa riassegnazione, con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la parte versata nello stato di previsione dell'entrata.

3. Le predette somme sono messe a disposizione della CONSAP con le modalità e i tempi che verranno determinati nella concessione prevista dal successivo articolo 5.

Art. 5.

Rapporto concessorio con la CONSAP

1. Con decreto del Ministro dell'interno *(seguono alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti),* è approvata la concessione per la gestione del fondo da parte della CONSAP. La concessione ha la durata di tre anni ed è rinnovata, alla scadenza, per un eguale periodo, con le stesse modalità.

2. La concessione di cui al comma 1 si uniforma al principio di affidare alla CONSAP, quale concessionaria, l'esecuzione dei decreti adottati dal commissario ai sensi dell'articolo 15, la gestione di cassa e patrimoniale del fondo, la conservazione della sua integrità, anche attraverso il controllo dell'effettiva destinazione agli scopi indicati dalla legge delle somme erogate a titolo di elargizione o di mutuo, la liquidazione delle spese relative alle attività di informazione per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime, nonché al principio di garantire la verifica periodica, da parte dell'Amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del fondo alle finalità indicate dalle leggi istitutive.

3. Ai fini di cui al comma 2 la concessione definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio concernenti:

a) l'erogazione dell'elargizione, la stipula dei contratti di mutuo, la liquidazione, anche tramite apposite convenzioni con le banche, delle somme concesse a mutuo, la riscossione e il recupero delle relative rate di ammortamento assicurando in ogni caso il rispetto della natura gratuita e delle finalità del mutuo, dei divieti stabiliti dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dell'ordine di pagamento dei creditori indicato nel piano di investimento e di utilizzo presentato dal richiedente il mutuo ai sensi dello stesso articolo 14, comma 5;

b) la ripetizione, nei casi di revoca, delle somme erogate nonché l'esercizio del diritto di surroga previsto dall'articolo 14, comma 2, secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108;

c) la verifica della documentazione prodotta dall'interessato a norma dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge, ai fini della proposta al Comitato delle deliberazioni di revoca o di sospensione, in via cautelare, dei pagamenti dei ratei successivi al primo;

d) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare al sostenimento delle spese di gestione ordinaria, nonché sulla base degli elementi forniti dal commissario, ai compensi da corrispondere per le prestazioni professionali di cui all'articolo 11, comma 2, nonché, alle spese per le attività di informazione, nei limiti di cui all'articolo 6, comma 4;

e) la presentazione al commissario del rendiconto annuale, approvato dal consiglio di amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del fondo e da una relazione sulla attività svolta.

4. La concessione stabilisce, altresì, le modalità di accreditamento alla CONSAP delle somme che alimentano il fondo, nonché i termini e le modalità con i quali il commissario provvede all'approvazione della previsione delle somme da destinare all'erogazione dei benefici ed alle altre finalità indicate nel comma 3, lettera *d),* del presente articolo.

Art. 6.

Attività di informazione

1. Il commissario predispone un programma di informazione sui danni sociali provocati dai fenomeni dell'estorsione e dell'usura e sulla gravità dei loro riflessi sull'economia e finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle misure di sostegno e di assistenza, previste dalla normativa vigente, in favore delle vittime dei relativi reati.

2. Le campagne d'informazione possono consistere nella pubblicazione sugli organi di stampa e nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nella realizzazione di materiale informativo da destinare alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle organizzazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali, commerciali ed artigianali e agli ordini professionali, nonché in ogni ulteriore forma di informazione e divulgazione.

3. Le campagne d'informazione sono realizzate dal commissario, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

4. Le spese necessarie per la realizzazione delle campagne di informazione previste dal presente articolo, per la parte in cui sono poste a carico del fondo, sono liquidate dalla CONSAP.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Art. 7.

Termine di presentazione della domanda

1. La domanda per la concessione dell'elargizione è presentata, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 5, della legge, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalità estorsive.

2. Per la concessione del mutuo il termine per la presentazione della domanda è di centottanta giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza dell'inizio delle indagini.

Art. 8.

Presentazione della domanda

1. Le domande di cui all'articolo 7 sono presentate o inviate con plico raccomandato con avviso di ricevimento dai soggetti di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 13 della legge o da quelli di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, al prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto.

2. La data di presentazione o di spedizione delle domande è immediatamente comunicata dal prefetto al Comitato, unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 3.

Art. 9.

Contenuto e documentazione della domanda di elargizione

1. La domanda, sottoscritta dal presentatore, per la concessione dell'elargizione contiene:

a) la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 6 della legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo;

b) l'indicazione della data della denuncia del delitto da cui è conseguito l'evento lesivo o delle richieste estorsive ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato dall'articolo 7, comma 1;

c) la dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive o di aver cessato di aderire, specificandone la data, alle predette richieste;

d) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *b)* e *c),* della legge, di aver riferito all'autorità giudizia-

ria o di polizia tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza, ovvero che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge;

e) l'indicazione dell'ammontare del danno subito e dei fatti e circostanze da cui si desuma il relativo nesso di causalità con il delitto o con situazioni di intimidazione ambientale, aventi finalità estorsive;

f) nei casi in cui nella quantificazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attività è più recente, è riferita alla data d'inizio dell'attività;

g) la previsione della destinazione dell'elargizione richiesta;

h) l'indicazione della somma di danaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale;

i) la dichiarazione circa l'eventuale presentazione di istanza per l'accesso ai benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni, specificando se, per lo stesso evento lesivo, siano state ricevute provvidenze conferibili in applicazione della predetta o di altra legge, indicandone il relativo ammontare.

2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte dall'interessato o di cui comunque il medesimo sia beneficiario,

b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona in conseguenza dell'evento lesivo;

c) in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica o da società, rispettivamente copia della documentazione fiscale ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l'evento lesivo o le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attività è più recente, è riferita alla data d'inizio dell'attività;

d) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documento atto a comprovare i motivi della richiesta;

e) la dichiarazione di consenso dell'interessato, in caso di domanda presentata dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ovvero da una delle altre associazioni ed organizzazioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge.

3. Nei casi previsti dall'articolo 6 della legge, la domanda contiene, altresì, la dichiarazione dell'interessato di ritenere che il danno conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione ambientale è stato cagionato per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere *a) e b),* della legge.

4. Sono predisposti dalle prefetture, d'intesa con il commissario, e disponibili presso l'ufficio relazioni con il pubblico, appositi formulari per la compilazione della domanda. Qualora la domanda risulti comunque incompleta, il prefetto, entro il termine da lui indicato, invita l'interessato a fornire le necessarie integrazioni.

5. Nei casi in cui il prefetto ritenga che la domanda sia irricevibile o improcedibile ne informa tempestivamente il Comitato ai fini delle conseguenti determinazioni.

6. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera *a),* è riferita al soggetto deceduto, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 8 della legge, e al soggetto vittima dell'estorsione, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge.

7. Nei casi di richiesta dell'elargizione ai sensi dell'articolo 8 della legge le dichiarazioni del comma 1, lettere *c), d)* ed *h),* sono riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui agli articoli 3, 6 e 7 della legge.

Art. 10.

Contenuto e documentazione della domanda di mutuo

1. La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dal presentatore, contiene:

a) la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato d'usura;

b) l'indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato dall'articolo 7, comma 2;

c) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *b)* e *c),* della legge, e di aver riferito all'autorità giudiziaria tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza;

d) l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalità di riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad organizzazioni criminali;

e) l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalità di erogazione della stessa;

f) l'indicazione della somma di danaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale, con la specificazione dei motivi dell'urgenza.

2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) ogni documento atto a comprovare l'entità del danno subito;

b) un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nell'economia legale;

c) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documentazione atta a comprovare i motivi dell'urgenza.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 4 e 5.

Art. 11.

Istruttoria della domanda

1. Il prefetto acquisisce gli elementi istruttori necessari anche attraverso gli organi di polizia e può avvalersi della facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria competente copia della documentazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge, alle condizioni e nei limiti ivi indicati. Qualora siano in corso le indagini preliminari, il prefetto chiede immediatamente il parere del pubblico ministero compente.

2. Ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno subito, il prefetto può avvalersi, altresì, della collaborazione e del supporto di funzionari tecnici di amministrazioni o enti pubblici ovvero, valutatane la necessità d'intesa con il commissario, di consulenti scelti fra gli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il relativo compenso è posto a carico del fondo, in ragione dell'oggetto della domanda, ed è liquidato dalla CONSAP in base alle disposizioni valevoli per i consulenti tecnici nel processo civile.

3. Il prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle relative all'accertamento sanitario di cui all'articolo 12, invia al Comitato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda, un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione e del mutuo nonché sull'entità del danno subito, comprensivo del parere del pubblico ministero, ove espresso. Nei casi di particolare complessità dell'istruttoria, il termine è prorogato di trenta giorni.

4. Nei casi di richiesta di provvisionale di elargizione o di mutuo il prefetto invia un rapporto iniziale entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge.

Art. 12.

Accertamento sanitario

1. Nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra il fatto delittuoso e l'evento lesivo, della percentuale di invalidità riportata e della diminuzione della capacità lavorativa, si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il prefetto, ai fini dell'accertamento indicato al comma 1, richiede immediatamente il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, trasmettendo la documentazione necessaria.

3. La commissione medica ospedaliera esprime il proprio giudizio entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto si rivolge ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacità tecnica, quali le strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.

4. La valutazione della commissone medica ospedaliera non è richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non è, altresì, richiesta qualora il prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura estorsiva del fatto.

Art. 13.

Deliberazione sulla domanda

1. Il Comitato, entro trenta giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto del prefetto, delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione o del mutuo.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni nei casi in cui il Comitato ritenga di procedere direttamente ad ulteriori atti istruttori o di richiederli al prefetto.

3. Il Comitato delibera, altresì, sulla richiesta di riesame di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, entro trenta giorni dal relativo ricevimento. Si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 14.

Provvisionale

1. Il Comitato delibera sulla richiesta della provvisionale in modo da consentire il rispetto del termine indicato dall'articolo 17, comma 2, della legge.

2. Nei casi di richiesta della provvisionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *f),* si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della legge. In tal caso la provvisionale può essere concessa fino al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo del mutuo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 108/1996.

Art. 15.

Adozione del decreto

1. La concessione dell'elargizione e del mutuo è adottata immediatamente dopo la delibera del Comitato, con decreto motivato, dal commissario che ne dà contestuale comunicazione al prefetto e, per il tramite di quest'ultimo, all'interessato e al pubblico ministero competente. La concessione della provvisionale è adottata, con le stesse modalità, entro il termine di cui all'articolo 17, comma 2, della legge.

2. Il decreto è, altresì, trasmesso alla CONSAP per gli adempimenti previsti dalla concessione di cui all'articolo 5.

Art. 16.

Revoca e sospensione

1. Le deliberazioni del Comitato di revoca dell'elargizione, del mutuo o della provvisionale sono adottate nelle ipotesi indicate dall'articolo 16, comma 1, della legge e dall'articolo 14, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dei commi successivi.

2. Se l'elargizione o il mutuo sono concessi prima della sentenza relativa al fatto che ha causato il danno o al delitto di usura, pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione, il Comitato, entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, ancorché non definitiva, o dell'adozione del provvedimento di archiviazione, procede al riesame della domanda ai fini della eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione precedentemente assunta, anche con riguardo all'entità dell'elargizione o all'ammontare del mutuo.

3. La concessione del mutuo o della relativa provvisionale è, altresì, revocata se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui è parte offesa, ed in relazione al quale ha proposto la domanda, l'interessato abbia reso dichiarazioni false o reticenti per le quali sia stato condannato con sentenza definitiva. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo o della provvisionale è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

4. Ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 3, la segreteria della procura della Repubblica competente o la cancelleria del tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura, comunicano immediatamente al prefetto i fatti rilevanti per l'adozione, da parte del Comitato, delle eventuali deliberazioni di sospensione o di revoca della concessione del mutuo o della provvisionale. La deliberazione del Comitato è assunta nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione del prefetto.

5. Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di revoca e di sospensione di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15.

Art. 17.

Limiti alla concessione della elargizione e del mutuo

1. L'elargizione è concessa, a titolo di contributo per il danno subito, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 7, 9 e 11 della legge ed è corrisposta in una o più soluzioni tenendo conto delle disponibilità del fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. Il mutuo è concesso tenendo conto delle disponibilità del fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il relativo importo, salvo quanto previsto dal comma 4, è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.

3. Il mancato guadagno è quantificato sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera *f),* e 10, comma 1, lettera *d).* Se non può essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.

4. Nei casi in cui la vittima del delitto di usura abbia subito un maggior danno per le modalità estorsive con le quali è stato posto in essere il delitto, riferibili ad una delle circostanze di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d),* non è consentito, per lo stesso danno, il cumulo tra il maggiore importo del mutuo e l'elargizione.

5. Se in caso di lesioni personali o di decesso, sono stati corrisposti emolumenti per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le somme eventualmente concesse a titolo di elargizione sono ridotte in misura corrispondente ai predetti emolumenti.

6. Qualora, in applicazione della predetta legge n. 302, sia stato conferito assegno vitalizio, si procede alla capitalizzazione delle somme per le riduzioni di cui al comma 5.

Art. 18.

Speditezza e riservatezza del procedimento

1. Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

2. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto d'ufficio, di essi e del loro contenuto è vietata la pubblicazione, e sono custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele sono adottate nella fase della trasmissione della documentazione e delle comunicazioni tra gli organi interessati.

3. Nei casi di domanda presentata ai sensi dell'articolo 13 della legge, il Consiglio nazionale dell'ordine professionale di appartenenza dell'interessato nonché le associazioni od organizzazioni indicate nel predetto articolo, conservano i dati indispensabili all'identificazione dei soggetti interessati con modalità tali da assicurare la massima riservatezza, e per un periodo di tempo, comunque, non superiore a quello di definizione del procedimento.

4. Su richiesta dell'interessato, il prefetto e il Comitato forniscono le informazioni sullo stato del procedimento compatibili con i limiti di cui al comma 2.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. *(Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

2. Le domande ripresentate ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge o presentate ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge sono sottoposte al Comitato dopo l'entrata in vigore del regolamento.

3. *(Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

4. *(Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

Art. 20.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubbicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 4

Ammesso al visto e alla conseguente registrazione con esclusione dell'articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole «di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»; dell'articolo 19, commi 1, 3 e 4, ai sensi della deliberazione della sezione del controllo del 25 novembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura):

«Art. 21 *(Regolamento di attuazione)*. — 1. Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

a) razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione dell'elargizione a favore delle vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo senza interesse di cui all'art. 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché unificare i fondi di cui all'art. 19, comma 4, della presente legge;

b) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP;

c) snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera *a)*, con particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente per territorio, al fine di assicurare alle procedure stesse maggiore celerità e speditezza, secondo criteri idonei ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati, in particolare in caso di domanda inoltrata dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria;

d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'art. 19;

e) individuare, nei casi in cui l'elargizione a carico del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura sia stata richiesta per il ristoro di un danno conseguente a lesioni personali, le relative modalità di accertamento medico;

f) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo di cui all'art. 18, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere».

Note alla premesse:

— Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 21, comma 1, della legge n. 44/1999 vedasi in nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):

«Art. 14. — 1. È istituito presso l'ufficio del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura".

2. Il fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese

nel relativo procedimento penale. Il fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato.

3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, può essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procediniento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

6. La concessione del mutuo è deliberata dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla basa della istruttoria operata dal comitato di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata altresì al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)* del citato decreto-legge n. 419 del 1991.

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

9. Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del muto previste nei commi 7 e 8.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del fondo.

11. Il fondo è alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'art. 644, sesto comma, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

12. È comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'art. 5, legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. Il Governo adotta, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Si riporta il testo dell art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alta lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi».

— Si riporta il testo dell'art. 1, nonché dell'allegato 1, punti 56 e 57, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998):

«Art. 1 *(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione).* — 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione».

«ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE

1)-55) *(Omissis)*.

56) *Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura:*

legge 7 marzo 1996, n. 108;

decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1996;

decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51;

decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.

57) *Procedimento di sostegno alle vittime del racket:*

decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396;

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 febbraio 1993, n. 251».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale:

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge:

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa);

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 19 *(Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura)*. — 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;

d) da tre membri delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni medesime;

e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP), senza diritto di voto.

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'art. 18 della presente legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito dall'art. 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

5. Gli organi preposti alla gestione dei fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei fondi sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonché con le associazioni o con le organizzazioni indicate nell'art. 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.

6. La concessione del mutuo di cui al comma 6, dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2, dell'art. 14 della suddetta legge n. 108 del 1996».

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica):

«Art. 16. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'art. 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'art. 15 è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino.

2. Il programma deve prevedere la quotazione delle società partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia il programma di riordino alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera.

Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei Ministri e diviene esecutivo».

— Per il testo dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 8.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 21, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Il fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;

b) un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;

c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'art. 2-*undecies* della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965».

— Per il testo dell'art. 14, commi 1 e 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 15, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.

3. La prova di cui nl comma 2 deve essere altresì fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 13, commi 4 e 5, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 8.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 6, 7, 8 e 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 3 *(Elargizione alle vittime di richieste estorsive)*. — 1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale».

«Art. 6 *(Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà)*. — 1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, è concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, i quali:

a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attività svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attività:

b) subiscono quali esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera *a)* ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione».

Art. 7 *(Elargizione ad altri soggetti)*. — 1. L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.

2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività.

3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali».

«Art. 8 *(Elargizioni ai superstiti)*. — 1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7; i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:

a) coniuge e figli;

b) genitori;

c) fratelli e sorelle;

d) convivente *more uxorio* e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*, conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.

2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*, l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

3. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta».

«Art. 13 *(Modalità e termini per la domanda)*. — 1. L'elargizione è concessa a domanda.

2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.

4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.

5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde comunque efficacia. Quando è adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalità suindicate è omessa la menzione delle generalità del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento».

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il testo degli articoli 3, 6, 7, 8 e 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 8.

— Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1, lettere *b)* e *c)*, e 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«1. L'elargizione è concessa a condizione che:

a) (Omissis);

b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-*quater,* secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione».

«2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera *c)*, del comma 1, se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale».

— La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 9.

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 14.

— Si riporta il testo dell'art. 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie):

«Art. 13 *(Albo dei consulenti tecnici)*. — Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa».

Note all'art. 12:

— Per l'argomento della legge 20 ottobre 1990, n. 302, vedasi nelle note all'art. 9.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato):

«Art. 165 *(Commissioni mediche ospedaliere)*. — Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

Ciascuna commissione medica ospedaliera è composta da almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La commissione è presieduta dal direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui è costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal direttore.

La commissione medica ospedaliera, allorché si pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi di polizia, è integrata da un ufficiale medico del corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo; per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermità o lesioni, il presidente può chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto consuntivo».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell'interno può promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 17 *(Provvisionale)*. — 1. Prima della definizione del procedimento per la concessione dell'elargizione può essere disposta, a domanda, la corresponsione, in una o più soluzioni, di una provvisionale fino al settanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 21.

2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui all'art. 19 acquisisce, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione, il prefetto e il Comitato di cui all'art. 19 possono ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.

4. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, la provvisionale è concessa, sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e 16».

— Per il testo dell'art. 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nota all'art. 14.

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«1. Salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è revocata:

a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;

b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;

c) se la condizione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera *a)*, non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione».

— Per il testo dell'art. 14, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta)*. — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparizione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinare l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 7 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 8.

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 11 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 9 *(Ammontare dell'elargizione)*. — 1. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del fondo previsto dall'art. 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non può superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.

2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, per l'elargizione, l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive».

«Art. 11 *(Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte)*. — 1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302».

— Per l'argomento della legge 20 ottobre 1990, n. 302, vedasi nelle note all'art. 9.

Note all'art. 18:

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Per il testo dell'art. 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 8.

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 24 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, le disposizioni della presente legge si applicano anche in relazione agli eventi dannosi verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Se, a tale data, sono decorsi i termini stabiliti dall'art. 13, commi 3 e 4, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data predetta.

2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e sulla stessa non è stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all'art. 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.

3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una decisione, la domanda stessa può essere ripresentata entro il medesimo termine previsto dal comma 1. Il Comitato di cui all'art. 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie».

— Per il testo dell'art. 14, comma 10, della legge 7 marzo 1996, n. 108, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 20:

— Il decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, disciplinava le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51, costituiva il regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.

99G0526

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 novembre 1999, n. **456.**

Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, successivamente modificato con decreti ministeriali 8 agosto 1997, n. 290, e 24 luglio 1998, n. 339.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, il quale prevede che mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia sono adottate le norme regolamentari per l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso notarile;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, con il quale è stato adottato il regolamento di cui sopra, successivamente modificato con decreti ministeriali 8 agosto 1997, n. 290, e 24 luglio 1998, n. 339;

Ritenuto che detto regolamento deve essere modificato ed integrato al fine di una più puntuale attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con nota del 1° ottobre 1999, protocollo n. 7408-38/2-6;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, è sostituito dal seguente:

«*1.* Ogni quesito ha un grado di difficoltà secondo la sequenza "Domanda facile" (numero 1) - "Domanda di media difficoltà" (numero 2) - "Domanda difficile" (numero 3); il grado di difficoltà e la relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione, gestione e aggiornamento è preposta la commissione di cui all'articolo 8. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od errata è attribuito il seguente punteggio: 991, per la domanda difficile; 997, per la domanda di media difficoltà; 1013, per la

domanda facile. Il punteggio proprio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 45.585 il numero di 991 per ogni domanda difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media difficoltà, omessa od errata; infine, quello di 1013 per ogni domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito si formerà la graduatoria di merito.».

Art. 2.

1. L'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, è sostituito dal seguente:

«*4.* Ciascun candidato dovrà rispondere a 45 quesiti, vertenti su argomenti relativi alle materie scritte dal concorso.».

2. L'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato dal decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 luglio 1998, n. 339, è sostituito dal seguente:

«*6.* Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna sessione della stessa prova, un questionario contenente un egual numero di quesiti. La generazione dei questionari, in relazione all'archivio informatico dei quesiti esistenti, dovrà rispettare, per ogni questionario, i seguenti criteri:

a) che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per materie, così come identificati dalla Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica di tali raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da somministrare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se, in virtù di tale arrotondamento, si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei qesiti da somministrare [45] si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più ridotto; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da somministrare [45] si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più cospicuo;

b) che siano rappresentati tutti i gradi di difficoltà, di cui all'articolo 3, in proporzione alla consistenza di ciascuno degli insiemi di quesiti aventi il medesimo grado di difficoltà, tenendo conto, a tal fine, dell'intero archivio, unitariamente e complessivamente considerato, indipendentemente dai singoli raggruppamenti per materie; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da somministrare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiori a quello dei quesiti da somministrare [45] si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il massimo grado di difficoltà; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da somministrare [45] si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il minimo grado di difficoltà.».

Art. 3.

1. L'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, è sostituito dal seguente:

«*8.* La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico è assicurata mediante la loro pubblicazione in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana che sarà edito almeno tre mesi prima della data di inizio della prove di preselezione.».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, è aggiunto il seguente comma:

«*9.* La pubblicità di eventuali modificazioni o soppressioni, nei limiti di cui all'articolo 5, comma 4, o di eventuali correzioni apportate dalla Commissione ministeriale ai quesiti pubblicati, è assicurata mediante la loro pubblicazione in uno o più supplementi alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana che saranno editi almeno un mese prima della data di inizio della prova di preselezione.».

Art. 4.

1. È abrogato l'allegato *B* (tabella dei punteggi) del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 novembre 1999

Il Ministro: DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 57

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 26 luglio 1995, n. 328, reca: «Introduzione della prove di preselezione informatica nel concorso notarile».

— Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 74, reca: «Regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio».

— Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 8 agosto 1997, n. 290, reca: «Regolamento recante modificazione al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'omissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74».

— Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 26 luglio 1995, n. 328, reca: «Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, successivamente modificato con decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 3 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 3 *(Punteggi per le risposte).* — 1. *Ogni quesito ha un grado di difficoltà secondo la sequenza "Domanda facile" (numero 1) — "Domanda di media difficoltà" (numero 2) — "Domanda difficile" (numero 3); il grado di difficoltà e la relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione, gestione e aggiornamento è preposta la commissione di cui all'art. 8.*

Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od errata è attribuito il seguente punteggio: 991, per la domanda difficile; 997, per la domanda di media difficoltà; 1013, per la domanda facile. Il punteggio proprio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 45.585 il numero di 991 per ogni domanda difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media difficoltà, omessa od errata; infine, quello di 1013 per ogni domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito si formerà la graduatoria di merito.

2. L'attribuzione del grado di difficoltà delle domande e il punteggio relativo alle risposte non sono rese palesi al candidato durante la prova di preselezione».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 4 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 4 *(Modalità delle prove di preselezione).* — 1. Le prove di preselezione sono effettuate a gruppi di candidati in numero non superiore a 300, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della lettera iniziale.

2. Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova. Ciascuna postazione è dotata di videoterminale che non consenta altre interazioni all'infuori di quella relativa alle risposte ai quesiti e quant'altro occorre per eseguire la prova alcun supporto cartaceo.

3. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale dell'amministrazione che non sia in grado di dargli suggerimenti.

4. *Ciascun candidato dovrà rispondere a 45 quesiti, vertenti su argomenti relativi alle materie scritte del concorso.*

5. La durata massima della prova è di settanta minuti. Per i portatori di handicap il tempo può essere aumentato secondo le valutazioni della commissione, ma in misura comunque non superiore ai trenta minuti.

6. *Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna sessione della stessa prova, un questionario contenente un egual numero di quesiti. La generazione dei questionari, in relazione all'archivio informatico dei quesiti esistenti, dovrà rispettare, per ogni questionario, i seguenti criteri:*

a) *che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per materie, così come identificati dalla commissione ministeriale per l'archvio informatico dei quesiti, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica di tali raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da somministrare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se, in virtù di tale arrotondamento, si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da somministrare [45] si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più ridotto; se, al contrario, si dovesse ottenere un nunero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da somministrare [45] si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proprorzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più cospicuo;*

b) *che siano rappresentati tutti i gradi di difficoltà, di cui all'art. 3, in proporzione alla consistenza di ciascuno degli insiemi di quesiti aventi il medesimo grado di difficoltà, tenendo conto, a tal fine, dell'intero archivio, unitariamente e complessivamente considerato, indipendentemente dai singoli raggruppamenti per materie; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da somministrare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiori a quello dei quesiti da somministrare [45] si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il massimo grado di difficoltà; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da somministrare [45] si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il minimo grado di difficoltà.*

7. È ammessa la correzione delle risposte durante la prova sino alla scadenza del tempo consentito a norma dell'art. 5».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 *(Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti).* — 1. La commissione ministeriale prevista dall'art. 5-*quater* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, inserito dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328, provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento del sistema e del relativo archivio informatico dei quesiti. A tal fine può deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l'aggiornamento e completamento dell'archivio.

2. I sei notai chiamati a far parte della commissione ministeriale di cui al precedente comma 1, individuati nell'ambito di un elenco di almeno dodici nominativi, possibilmente appartenenti a diversi distretti notarili, segnalati dal Consiglio nazionale del notariato, sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

3. La presidenza della commissione spetta al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni o a un suo delegato. Al presidente del Consiglio nazionale del notariato o a un suo delegato è affidata la vicepresidenza.

4. La commissione ministeriale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e, comunque, immediatamente dopo la pubblicazione del

bando di concorso. Per la sua costituzione è necessaria la presenza dei magistrati che la compongono e di almeno tre notai. Per la validità delle delibere è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

5. La commissione ministeriale individua materie o settori di materie, tra quelle formanti oggetto di quesiti, e delega, per ciascuna di esse, uno o più componenti notai ad acquisire tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti successivamente all'ultima pubblicazione dei quesiti stessi.

6. I notai delegati, ciascuno per la propria materia, predispongono le correzioni, le integrazioni o le soppressioni dei quesiti ritenute necessarie e le sottopongono all'approvazione della commissione.

7. I notai delegati vigilano sulla corretta introduzione nell'archivio dei quesiti nuovi o moficati e sulla cancellazione di quelli soppressi, curando che le operazioni avvengano in tempo utile per la pubblicazione di cui al comma seguente.

8. *La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico è assicurata mediante la loro pubblicazione in un supplemento alla* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana che sarà edito almeno tre mesi prima della data di inizio della prova di preselezione.*

9. *La pubblicità di eventuali modificazioni o soppressioni, nei limiti di cui all'art. 5, comma 4, o di eventuali correzioni apportate dalla Commissione ministeriale ai quesiti pubblicati, è assicurata mediante la loro pubblicazione in uno o più supplementi alla* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana che saranno editi almeno un mese prima della data di inizio della prova di preselezione*».

99G0528

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 13 settembre 1999, n. **457.**

Regolamento recante criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 2 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1° marzo 1994, n. 153;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Considerato di dover procedere alla definizione dei criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 122 del 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi del Governo, reso nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 17099 del 7 settembre 1999;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122, i criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi, ai soli fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione con imprese di nazionalità non italiana.

2. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto audiovisivo» o «opera audiovisiva» si intende l'opera di lungometraggio, cortometraggio, di animazione, come definita dall'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, realizzata su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché sia opera dell'ingegno, ai sensi della legislazione sul diritto d'autore, e sia destinata al pubblico, prioritariamente per il tramite della trasmissione televisiva.

3. Per «impresa nazionale di produzione audiovisiva» si intende l'impresa, con capitale sociale appartenente in maggioranza a persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, avente sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori in maggioranza italiani, che svolge in Italia la maggior parte della sua attività ed è titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera.

4. Per «opera audiovisiva in coproduzione» o «compartecipazione» si intende l'opera prodotta in comune da imprese nazionali, ai sensi del comma 3, con imprese aventi sede legale al di fuori del territorio nazionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 2.

Riconoscimento della nazionalità italiana

1. Possono essere riconosciute di nazionalità italiana le opere audiovisive realizzate in coproduzione o in compartecipazione con imprese di altre nazioni, in base ad accordi internazionali di reciprocità. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione può essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

2. Le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari per almeno il settantacinque per cento del loro numero complessivo italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) direttore della fotografia italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano.

3. La nazionalità italiana delle opere in coproduzione o in compartecipazione è riconosciuta alle opere audiovisive che:

a) prevedono una quota di partecipazione dell'impresa nazionale alla produzione non inferiore al venti per cento del costo dell'opera, salvo deroghe concesse con il decreto adottato ai sensi del comma 1;

b) presentano complessivamente almeno una delle componenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, nonché una delle componenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d) e)* ed *f);* due delle componenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, e *m)*.

4. Il numero delle opere che ciascuna impresa nazionale può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio di quelle realizzate dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciute nazionali da non oltre due anni.

Art. 3.

Procedimento di riconoscimento

1. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana è attestata dal legale rappresentante dell'impresa nazionale, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, al Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali. Ai sensi dell'articolo 4, comma 12-*bis,* della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la ricevuta della presentazione della dichiarazione equivale al riconoscimento di nazionalità italiana.

2. Il Dipartimento dello spettacolo può verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e, in loro difetto, può disporre, con provvedimento motivato del capo del Dipartimento, da notificare all'interessato, l'annullamento della dichiarazione di nazionalità italiana e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a conformare l'opera alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, entro il termine prefissatogli dall'amministrazione.

3. Il provvedimento espresso di riconoscimento di nazionalità dell'opera può essere richiesto dall'impresa produttrice italiana al Capo del Dipartimento dello spettacolo con apposita istanza, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione dell'opera.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3 possono essere concesse deroghe per ragioni artistiche o produttive al possesso dei requisiti di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)* del comma 2 dell'articolo 2.

5. Le opere dichiarate di nazionalità italiana vengono iscritte, all'atto del riconoscimento di nazionalità, ai sensi dei commi 1 e 3, in appositi elenchi istituiti presso il Dipartimento dello spettacolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 settembre 1999

Il Ministro: MELANDRI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1998.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 12 novembre 1965.

— Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1994, n. 153, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 1994.

— Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante: «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1998.

— Per il titolo della legge 30 aprile 1998, n. 122, v. in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122, è il seguente:

«2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche i film e i prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori. Con regolamento dell'autorità di Governo competente in

materia di spettacolo sono stabiliti i criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, sulla base degli stessi criteri in vigore per i film, in quanto compatibili».

Note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122, v. nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 4 della e legge 4 novembre 1965, n. 1213, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Ai fini della presente legge, per "film" o "opera filmica" si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) direttore della fotografia italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;

n) troupe italiana;

o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;

p) uso di industrie tecniche italiane;

q) uso di teatri di posa italiani.

3. Per quanto concerne le lettere *o)* e *q)* del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo.

4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, due delle componenti di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, tre delle componenti di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)*, e due delle componenti di cui alle lettere *o)*, *p)* e *q)*, del medesimo comma.

5. Per "film lungometraggio di interesse culturale nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)* e le tre componenti di cui alle lettere *o)*, *p)* e *q)* del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della libertà di espressione.

6. Per "film di animazione" si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Per "cortometraggio" si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentanstico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

8. Per "film in coproduzione" o "compartecipazione" si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.

9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorità competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.

10. Per "sala cinematografica" si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o piu schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per "sala d'essai" si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per "sale delle comunità ecclesiali" si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

11. Per "film d'essai" si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di "film d'essai". I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.

12. Per impresa nazionale "di produzione" o "di distribuzione" o "di esportazione" si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per "impresa nazionale di esercizio" e «industria tecnica nazionale» si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività.

12-*bis.* La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana, per i casi previsti dal presente articolo, è attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalità italiana».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è il seguente:

«Art. 19. — In deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 ed all'art. 10 possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

La quota di partecipazione del coproduttore non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

Il saldo della quota minoritaria dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario farà decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalità del film del Paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge.

Il riconoscimento di nazionalità del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

Il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme», è il seguente:

«Art. 2. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni».

— Il testo dell'art. 4, comma 12-*bis,* della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, è il seguente:

«12-*bis* — La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana, per i casi previsti dal presente articolo, è attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalità italiana».

99G0519

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1999.

Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede, tra l'altro, l'elaborazione e l'adozione di schemi previsionali e programmatici al fine di pianificare le attività e gli interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa dell'approvazione dei piani di bacino e l'art. 25 della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede, tra l'altro, che gli interventi si attuino mediante programmi triennali, desunti dalla pianificazione di bacino, anche eseguita per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*ter,* della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 1990, n. 79, con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi previsionali e programmatici;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1992, n. 8, e il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1996, n. 7, con i quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni e concernenti i criteri per la pianificazione di bacino;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1991, n. 96, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1994, n. 304, con i quali sono state approvate le ripartizioni dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1997, n. 289, con il quale è stata approvata la ripartizione nel triennio 1997-1999 delle risorse stanziate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997), tabella *C,* per le finalità di cui alla legge

18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, in ragione di lire 420 miliardi per l'anno 1997, lire 310 miliardi per l'anno 1998 e lire 310 miliardi per l'anno 1999;

Visto l'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998), tabella *C,* che prevede lo stanziamento, per le finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, di complessivi 1.410 miliardi, ripartiti in ragione di 410 miliardi per l'anno 1998 e 500 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), tabella *C,* che prevede lo stanziamento, per le finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, di complessivi 2.100 miliardi, ripartiti in ragione di lire 700 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001;

Considerato che le risorse di cui alle leggi 27 dicembre 1997, n. 450, e 23 dicembre 1998, n. 449, recano una integrazione di fondi rispetto alla legge finanziaria 1997, ripartiti con il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998 e lire 390 miliardi per l'anno 1999, nonché ulteriori risorse pari a lire 700 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per un totale di lire 1.890 miliardi;

Ritenuto, pertanto, che le predette somme debbano essere destinate al finanziamento dei piani stralcio di cui all'art. 17, comma 6-*ter,* della legge 18 maggio 1989, n. 183, già approvati, e degli schemi previsionali e programmatici di cui allart. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nel loro aggiornamento, quali atti di proposizione programmatica relativi al regime transitorio della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, nelle more dell'approvazione dei piani d bacino, nonché per la formazione di un primo programma sperimentale di interventi di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 25 della legge 18 maggio 1989, n. 183, in attesa di una più aggiornata disciplina della programmazione dei finanziamenti, in attuazione dell'art. 86, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Ritenuto che i criteri della superficie e della popolazione, sinora adottati per il riparto degli stanziamenti, non tengono conto delle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e antropiche dei bacini interessati da valutare ai fini della definizione e prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, e che appare inoltre necessario assicurare un rilievo specifico, rispetto a quello finora attribuito nell'impiego delle risorse da parte dei soggetti attuatori, alle problematiche connesse alla protezione delle coste dall'erosione, nonché promuovere lo sviluppo di azioni coordinate per la sistemazione definitiva di bacini o sottobacini e per la risoluzione di situazioni urbane caratterizzate dalla necessità di recupero del rapporto con gli ambienti fluviali e dare avvio alle misure per la difesa del suolo di carattere innovativo;

Considerato che non è tuttora possibile approntare nuovi criteri di riparto degli stanziamenti riferibili, in termini appropriati e attendibili, alle condizioni del territorio e al rischio idrogeologico;

Ritenuto di dover impegnare la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a predisporre entro il 31 dicembre 1999 una proposta di criteri di ripartizione dei fondi che tenga conto delle predette caratteristiche, possibilmente associandole alle relative condizioni di rischio, nonché della capacità di spesa con riguardo ai fondi fino ad oggi erogati;

Ritenuto che, ai fini del necessario e urgente adeguamento funzionale e tecnico scientifico dei servizi tecnici nazionali, appare adeguato definire una quota di riserva pari a complessive lire 20 miliardi, ripartite in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da corrispondere sulla base di un dettagliato programma approvato dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visti gli ordini del giorno di indirizzo parlamentare:

n. 0/2739 - tab. 9/1 approvato dal Senato (commissione) in data 22 ottobre 1997;

n. 9/4354/98 accolto dalla Camera (assemblea) in data 17 dicembre 1997;

n. 9/4665/003 accolto dalla Camera (assemblea) in data 24 marzo 1998;

n. 0/5266 BIS/010/08 accolto dalla Camera (commissione) in data 29 ottobre 1998;

Ritenuto di dover riservare una quota di lire 284 miliardi (di cui lire 134 miliardi a valere sull'esercizio 2000 e lire 150 miliardi sull'esercizio 2001), pari al 15% dello stanziamento oggetto della ripartizione di cui al presente decreto, arrotondato in miliardi all'unità superiore, per progetti strategici che rilevino le criticità di bacino idrografico con priorità alle seguenti tipologie di intervento:

a) programmi per la difesa integrata delle coste coordinati a scala interregionale e su unità fisiografiche omogenee, anche attraverso modalità di intervento ambientalmente compatibili quali il ripascimento degli arenili e con particolare riguardo alle necessità di difesa degli abitati;

b) programmi per la riduzione del rischio idraulico nelle aree urbane particolarmente esposte e degradate, dove, agli obiettivi della sicurezza delle persone e dei beni esposti, si possano associare obiettivi di rinaturazione e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua interessati;

c) programmi di riduzione del rischio idrogeologico mediante interventi integrati di sistemazione e consolidamento dei versanti a livello di sottobacino o di aree omogenee tali da perseguire benefici quantificabili a seguito della realizzazione degli interventi;

Ritenuto inoltre che tali progetti debbano discendere da piani stralcio o comunque da studi idraulici e idrogeologici adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni, che consentano di valutare la rilevanza di bacino e l'efficacia in termini quantificabili della riduzione del rischio;

Ritenuto di dover ripartire la restante quota di 1.606 miliardi tra bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale secondo le modalità e le finalità di cui al suindicato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997 con le seguenti variazioni:

eliminazione della riserva del 50% per i bacini di rilievo nazionale del Po, Adige, Arno, Tevere e Volturno;

adozione di un correttivo matematico (tabella *A),* da associare ai parametri popolazione e superficie, che incrementi le risorse alle regioni minori;

Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, adottata nella seduta del 25 maggio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si è espressa ai sensi dell'art. 4-*bis* della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'art. 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 aprile 1999;

Sentita la Conferenza unificata, che si è espressa ai sensi dell'art. 88, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella seduta del 27 maggio 1999;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii),* della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che dispone che tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali e dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sull'importo complessivo di lire 1.890 miliardi, la somma di lire 284 miliardi, di cui lire 134 miliardi per l'anno 2000 e lire 150 miliardi per l'anno 2001, è destinata al finanziamento di interventi inseriti in programmi che rilevino le criticità del bacino idrografico nell'ambito dei settori della difesa delle coste e del dissesto idrogeologico o della rete idrografica, che interessino i centri urbani, elaborati dai comitati tecnici delle autorità di bacino ed approvati dai comitati istituzionali, per i bacini di rilievo nazionale e interregionale, o dal competente organo regionale, per i bacini di rilievo regionale, tenuto conto anche degli ordini del giorno di indirizzo parlamentare, citati nelle premesse. Delle predette risorse, la quota di 30 miliardi, di cui 15 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è destinata al finanziamento di interventi di sistemazione della rete idrografica dei fiumi Reno, Conca e Marecchia.

2. I programmi di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.* Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, seleziona gli interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cui al presente articolo in relazione alle finalità ed al livello di approfondimento dei programmi presentati, dai quali si possano concretamente desumere e quantificare i benefici attesi, anche in termini di riduzione del rischio.

3. Il Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, approva gli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente articolo e provvede al trasferimento delle risorse.

Art. 2.

1. Il residuo importo, sulle somme previste dall'art. 1, comma 1, pari a lire 1.606 miliardi è ripartito tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, ed i servizi tecnici nazionali, in conformità dell'allegata tabella *B* costituente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle somme di cui all'art. 2, le autorità di bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10% delle somme assegnate alle attività volte alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio.

Art. 4.

1. I programmi da finanziare a valere sulle risorse di cui all'art. 2, debitamente approvati dagli organi competenti, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformità al riparto di cui alla tabella *B.*

3. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal termine di cui al comma 1, a norma dell'art. 9, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 253, il bacino è escluso dal piano di ripartizione di cui alla tabella *B.*

4. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze di cui al comma 3 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi criteri di riparto di cui all'art. 2. Dell'adozione dei provvedimenti di riassegnazione è data comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5.

1. Le somme erogate in attuazione del presente decreto sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio delle regioni interessate, a norma dell'art. 12, comma 8-*quinquies,* del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e nella contabilità speciale delle autorità di bacino. Le autorità di bacino o le regioni trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma corredata di schede per ciascun intervento o studio finanziato, ivi inclusi quelli per la pianificazione di bacino, secondo il formato unificato, già in uso, adottato dal Ministero dei lavori pubblici.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dei lavori pubblici predispone una relazione sullo stato di attuazione dei programmi, per l'esame del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6.

1. Le somme attribuite ai sensi del presente decreto sono iscritte sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, capitolo 7749, U.P.B. 4.2.1.5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 166

TABELLA *A*

Regione	Incidenza	Inc. 0,9	Riparam.
Piemonte	0,07947	0,10237	0,07697
Valle d'Aosta	0,00646	0,01070	0,00805
Lombardia	0,11778	0,14587	0,10967
Veneto	0,06944	0,09067	0,06818
Friuli-Venezia Giulia	0,02336	0,03400	0,02557
Liguria	0,02324	0,03385	0,02546
Emilia-Romagna	0,07100	0,09250	0,06954
Toscana	0,06867	0,08977	0,06750
Umbria	0,02123	0,03120	0,02346
Marche	0,02872	0,04096	0,03080
Lazio	0,07403	0,09604	0,07221
Abruzzo	0,02897	0,04128	0,03104
Molise	0,01022	0,01616	0,01215
Campania	0,07289	0,09471	0,07122
Puglia	0,06760	0,08850	0,06654
Basilicata	0,02186	0,03204	0,02409
Calabria	0,04304	0,05896	0,04433
Sicilia	0,08710	0,11118	0,08360
Sardegna	0,05426	0,07262	0,05461
Prov. autonoma Bolzano	0,01628	0,02457	0,01848
Prov. autonoma Trento	0,01438	0,02198	0,01653
	1,00000	1,32993	1,00000

TABELLA *B*

BACINO	1998	1999	2000	2001	TOTALI
Isonzo, Tagliamento, Piave, Livenza, Brenta-Bac.	4.962	19.351	27.588	26.794	78.695
Adige	3.589	13.997	19.954	19.380	56.920
Po	24.475	95.458	136.088	132.173	388.194
Arno	3.161	12.327	17.574	17.068	50.130
Tevere	6.623	25.833	36.828	35.768	105.052
Liri-Garigliano	1.602	6.247	8.906	8.650	25.405
Volturno	2.229	8.691	12.391	12.034	35.345
	46.641	*181.904*	*259.329*	*251.867*	*739.741*
Lemene	316	1.231	1.755	1.704	5.006
Fissero-Tartaro-Can.	901	3.513	5.008	4.864	14.286
Reno	1.640	6.397	9.120	8.858	26.015
Conca-Marecchia	487	1.898	2.706	2.628	7.719
Tronto	348	1.356	1.933	1.877	5.514
Sangro	335	1.305	1.860	1.807	5.307
Trigno	271	1.057	1.507	1.464	4.299
Saccione	55	214	305	297	871
Fortore	461	1.797	2.562	2.489	7.309
Ofanto	697	2.718	3.875	3.764	11.054
Bradano	736	2.869	4.090	3.972	11.667
Sinni	248	966	1.377	1.337	3.928
Magra	436	1.700	2.423	2.353	6.912
Fiora	166	646	922	895	2.629
Sele	990	3.862	5.506	5.347	15.705
Noce	136	529	755	733	2.153
Lao	120	470	670	650	1.910
	8.343	*32.528*	*46.374*	*45.039*	*132.284*
Abruzzo	2.241	8.738	12.457	12.099	35.535
Basilicata	1.022	3.988	5.685	5.521	16.216
Calabria	4.302	16.777	23.918	23.230	68.227
Campania	4.055	15.813	22.544	21.895	64.307
Emilia-Romagna	1.018	3.970	5.659	5.496	16.143
Lazio	1.940	7.566	10.786	10.476	30.768
Marche	2.685	10.471	14.928	14.498	42.582
Molise	431	1.681	2.397	2.328	6.837
Puglia	6.051	23.602	33.648	32.680	95.981
Toscana	2.988	11.653	16.614	16.135	47.390
Veneto	1.478	5.764	8.218	7.981	23.441
Friuli-Venezia Giulia	1.114	4.345	6.195	6.017	17.671
Liguria	1.872	7.301	10.408	10.109	29.690
Sardegna	5.460	21.296	30.361	29.487	86.604
Sicilia	8.359	32.603	46.479	45.142	132.583
	45.016	*175.568*	*250.297*	*243.094*	*713.975*
TOTALI . . .	*100.000*	*390.000*	*556.000*	*540.000*	*1.586.000*
Riserva servizi tecnici nazionali	—	—	10.000	10.000	20.000
TOTALE GENERALE . . .	*100.000*	*390.000*	*566.000*	*550.000*	*1.606.000*

99A10232

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1999.

Direttiva relativa alla società Sviluppo Italia S.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, concernente il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare i commi 1 e 13 dell'art. 3;

Considerato che, per i giorni 2 e 16 dicembre 1999 è stata convocata, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, l'assemblea di Sviluppo Italia S.p.a. con il seguente ordine del giorno:

parte straordinaria: modificazione dell'art. 8 dello statuto sociale e deliberazioni relative,

parte ordinaria: ampliamento del numero dei membri del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e nomina dei due amministratori;

Considerato che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è stata perfezionata la procedura di conferimento a Sviluppo Italia S.p.a. delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Ministero delle politiche agricole, rispettivamente nelle società IG - Società per l'imprenditoria giovanile, Itainvest, Ribs, Insud e nelle società Ribs e Finagra S.p.a. e, in applicazione delle norme del codice civile, come contropartita dei conferimenti sono state assegnate n. 1.203.507.000 nuove azioni della società Sviluppo Italia ripartite in n. 803.221.500 al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economcia e in n. 400.285.500 azioni al Ministero delle politiche agricole;

Ritenuto che rimane ferma, peraltro, l'esigenza di assicurare l'esercizio unitario dei diritti dell'azionista, in attesa della definitiva approvazione delle modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, con le quali si riconduce a sistema l'assetto proprietario delle partecipazioni dello Stato in Sviluppo Italia S.p.a. attraverso il trasferimento al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica della partecipazione in Sviluppo Italia S.p.a. detenuta dal Ministero delle politiche agricole;

Ritenuto che, nel quadro delle predette modifiche e tenendo conto dei distinti compiti e responsabilità di Sviluppo Italia S.p.a. e delle amministrazioni dello Stato con riferimento alla programmazione territoriale delle spese e degli interventi, appare opportuno che i rappresentanti dell'azionista nel consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.a. non abbiano rapporti di lavoro o incarichi di natura continuativa presso dette amministrazioni e che sia, d'altra parte, comunque assicurata l'assistenza del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, o di un suo rappresentante, alle riunioni del consiglio di amministrazione tutte le volte che vi siano questioni di interesse del medesimo Dipartimento;

Vista la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 1 del 1999;

Su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

EMANA
la seguente direttiva:

1. I diritti dell'azionista nella società Sviluppo Italia S.p.a. sono esercitati dal Ministro del tesroo, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro delle politiche agricole, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

2. Nell'assemblea di cui alle premesse, convocata per i giorni 2 e 16 dicembre 1999, il rappresentante del Ministrero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, esprime il proprio voto nel senso che: «il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 2, comma 2, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1999, è elevato da cinque a sette al fine di ampliarne le competenze in relazione ai nuovi compiti operativi che il Governo intende attribuire a Sviluppo Italia S.p.a., con le modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1».

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti dell'azionista nella società Sviluppo Italia al fine di ottenere che i rappresentanti del Tesoro nel consiglio di amministrazione della medesima società non abbiano, all'atto della nomina e successivamente, rapporti di lavoro o incarichi di natura continuativa presso amministrazioni dello Stato.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adotta le iniziative necessarie al fine di introdurre nello statuto della società Sviluppo Italia S.p.a. una clausola in forza della quale alle riunioni del consiglio di amministrazione è invitato il capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, o un suo rappresentante, tutte le volte che vi siano questioni di interesse del medesimo Dipartimento.

Roma, 1° dicembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

99A10448

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 1999.

Atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il disposto dell'art. 24, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha prorogato a tutto il 31 dicembre 2000, la vigilanza della convenzione in essere tra il Ministero delle finanze e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Ministero delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989;

Visto il disposto dell'art. 24, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale è stato stabilito che, per il 1999 ed il 2000, i compensi ed i rimborsi spettanti alla Rai per l'attività disciplinata dalla convenzione approvata con decreto del Ministero delle finanze 23 dicembre 1988, devono essere quantificati a seguito di specifica intesa fra le parti;

Visto il testo della citata convenzione stipulata il 23 dicembre 1988, approvata con decreto del Ministero delle finanze del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1999;

Considerata la necessità di adeguare lo svolgimento di tutte le attività, rese dalla società concessionaria, che comportino il trattamento di dati personali, alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Considerate le innovazioni tecnologiche nell'ambito informatico e telematico e quelle normative intervenute dalla data di approvazione della convenzione ad oggi;

Ravvisata, di concerto con la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., l'opportunità di formalizzare in un apposito «Atto aggiuntivo alla convenzione» le intese attuative delle premesse sin qui riportate;

Acquisito l'avviso dal garante per la protezione dei dati personali, espresso con comunicazione prot. n. 9709 del 30 dicembre 1998;

Acquisito in via facoltativa il parere n. 526/99 espresso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nell'adunanza del 13 aprile 1999;

Visti gli articoli 3 e 15 del decrto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il proprio decreto prot. n. 104114 dell'11 giugno 1999, con il quale è stato delegato alla firma dell'atto aggiuntivo in parola, il direttore centrale per la riscossione;

Decreta:

È approvato l'allegato testo dell'atto aggiuntivo alla convenzione, di cui alle premesse, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

L'impegno di spesa derivante dalla convenzione come integrata e modificata dal presente atto, per il corrente esercizio, è stimabile, con riferimento sia al compenso per la collaborazione tecnica, sia ai rimborsi spese anticipate per conto dell'amministrazione, in L. 16.900.000.000.

L'onere graverà sulla competente unità previsionale del bilancio statale, capitolo 3461.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 23 luglio 1999

Il direttore generale: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 147

ALLEGATO

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA IL MINISTERO DELLE FINANZE E LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE E DEI CONNESSI TRIBUTI, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE. 23 DICEMBRE 1988.

Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, con sede in Roma, viale Europa n. 242, legalmente rappresentato dal direttore centrale per la riscossione dott. Attilio Befera, nato a Roma il 29 giugno 1946, per delega del dott. Massimo Romano, direttore generale del Dipartimento delle entrate e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., con sede in Roma, viale Mazzini n. 14, legalmente rappresentata dal prof. Roberto Zaccaria, nato a Rimini il 22 dicembre 1941, nella sua qualità di presidente del consiglio d'amministrazione;

Premesso che l'art. 24, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito che, per il 1999 ed il 2000, i compensi ed i rimborsi spettanti alla Rai per l'attività disciplinata dalla convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, devono essere quantificati a seguito di specifica intesa fra le parti;

Considerata la necessità di adeguare lo svolgimento di tutte le attività che comportino il trattamento di dati personali, alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e tenuto conto dell'esperienza acquisita, della capacità e della affidabilità dimostrate dalla Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. - Direzione produzione abbonamenti e attività per le pubbliche amministrazioni, durante la vigenza della citata convenzione;

Considerate le innovazioni tecnologiche nell'ambito informatico e telematico e quelle normative, intervenute dalla data di approvazione della convenzione ad oggi;

Covengono quanto segue, in ordine alla convenzione tra il Ministero delle finanze e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Ministero delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, di seguito denominata brevemente «convenzione».

Art. 1.

L'art. 1 della convenzione è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — L'amministrazione finanziaria - Urar-TV di Torino designa la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. - Direzione produzione abbonameni e attività per le pubbliche aministrazioni, quale responsabile, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, lettera *e)* e dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del trattamento dei dati contenuti nell'archivio informatico risultante dal ruolo magnetico di tutti gli abbo-

nati ad uso privato alla televisione e alle radioaudizioni, residenti sul territorio nazionale e del trattamento dei dati relativi ai cittadini maggiorenni, contenuti negli archivi dei soggetti, di cui all'art. 2, comma quinto, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed all'art. 3, comma undicesimo, e seguenti, del decreto 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166, da questi forniti, anche su richiesta della Rai per conto dell'amministrazione finanziaria - Urar-TV.

La Rai-Radiotelevisione italiana, anche avvalendosi di tutti gli strumenti informatici, procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dall'amministrazione finanziaria - Urar-TV che, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e delle norme contenute nella presente convenzione.

La Rai-Radiotelevisione italiana individua, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 675/1996, per iscritto gli addetti incaricati di compiere le operazioni necessarie per l'adempimento di quanto previsto nella presente convenzione.

La società concessionaria utilizza i dati e gli elementi acquisiti in ragione dei compiti svolti in esecuzione della presente convenzione, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 18 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per lo svolgimento dei concorsi a premio riservati agli abbonati e di altre iniziative analoghe volte a sviluppare l'utenza televisiva e a contribuire al recupero dell'evasione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di tutela dei dati personali.

La Rai-Radiotelevisione italiana redige periodicamente una relazione per l'amministrazione finanziaria - Urar-TV sulle modalità con cui siano stati effettuati i trattanenti svolti in ottemperanza della presente convenzione.

La società concessionaria riceve periodicamente dall'Urar-TV i dati personali dei soggetti che non risultano titolari di abbonamento radiotelevisivo e, per conto dello stesso Urar-TV, ma a proprio nome e spese invia loro comunicazoni contenenti l'indicazione degli obblighi discendenti dalla detenzione di apparecchi radiotelevisifi e dei vantaggi conseguenti alla regolarizzazione spontanea.

La società concessionaria comunica all'Urar-TV i risultati, comprensivi dei dati personali aggiornati dei soggetti contattati e di coloro i quali hanno fornito risposta alla comunicazione della attività di cui al precedente comma.

Con l'osservanza degli obblighi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, la società concessionaria svolgerà, per conto dell'amministrazione finanziaria - Urar-TV, ogni ulteriore attività utile al recupero dell'evasione».

Art. 2.

Nell'art. 4, comma 1, della convenzione, le parole «dalle competenti intendenze di finanza» sono sostituite da «dagli uffici delle entrate e, ove non ancora attivati, dalle sezioni staccate delle direzioni delle entrate».

Nel medesimo art. 4, è abrogata l'ultima parte del secondo periodo del secondo comma.

Allo stesso art. 4 vengono aggiunti i seguenti commi:

«La società concessionaria tiene aperto presso le sedi regionali uno sportello per fornire informazioni all'utenza per conto dell'Urar-TV, provvedendo inoltre ad allestire un servizio di risposta telefonica agli utenti anche mediante risponditori telefonici automatici.

Gli addetti allo sportello possono ricevere le dichiarazioni sostitutive di certificazione previste dagli articoli 3, comma decimo, della legge n. 127/1997 e 2 della legge n. 15/1968, nonché le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 3, comma nono, della legge n. 127/1997 e 4 della legge n. 15/1968».

Art. 3.

Nell'art. 13, secondo periodo, della convenzione, le parole «uffici del registro competenti per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Istituti vendite giudiziarie o ai notai ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 302,».

Art. 4.

Nell'art. 14, comma 1, della convenzione, la elencazione delle spese per le quali la società concessionaria anticipa il pagamento per conto dell'amministrazione è integrata con le seguenti:

«l'affrancatura degli avvisi e dei preavvisi di pagamento;

l'esecuzione delle vendite;

la effettuazione delle insinuazioni fallimentari».

Art. 5.

Nell'art. 18 della convenzione i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

«Per tutti i servizi prestati a favore dell'amministrazione finanziaria, specificati nel titolo secondo, compresi quelli svolti dalle strutture periferiche, compete alla società concessionaria, a titolo di rimborso spese, il compenso di L. 5.500.000.000, oltre all'Iva, per l'anno 1999.

Nel corso dell'anno 1999 verranno riesaminati congiuntamente, anche alla luce delle innovazioni normative di cui alla legge 28 settembre 1998, n. 337, la organizzazione del servizio e le procedure di riscossione allo scopo di migliorarne l'efficienza e, in conseguenza, verrà determinato l'ammontare dei rimborsi per l'anno 2000».

Art. 6.

Nel testo della convenzione, le dizioni «ente concessionario» e «ente», riferite alla Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono sostituite, rispettivamente, con le dizioni «società concessionaria» e «società».

Art. 7.

Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 de D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Roma, 17 giugno 1999

p. *Il Ministro delle finanze*
Dipartimento delle entrate
BEFERA

p. *La Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a.*
Il presidente
ZACCARIA

99A10255

DECRETO 22 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 6381 del 10 novembre 1999 dell'ufficio IVA di Sassari e la nota prot. n. 2720 del 10 novembre 1999 della sezione staccata di Sassari della direzione regionale, con le quali è stato comunicato il mancato funzionamento degli uffici nei giorni dall'11 al 17 novembre 1999 per consentire il trasloco delle pratiche, degli arredi e delle attrezzature informatiche nei locali dei nuovi uffici delle entrate di Sassari ed Ozieri attivati rispettivamente il 17 ed il 18 novembre 1999, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria e di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Sassari e della sezione staccata di Sassari della direzione regionale è accertato nei giorni dall'11 al 17 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 22 novembre 1999

Il direttore regionale: PALMIERI

99A10233

DECRETO 22 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del registro e delle imposte dirette di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 3880/Seg del 9 novembre 1999 dell'ufficio del registro di Sassari e la nota prot. n. 11285 del 9 novembre 1999 dell'ufficio delle imposte dirette di Sassari, con le quali è stato comunicato il mancato funzionamento degli uffici nei giorni dall'11 al 16 novembre 1999 per consentire il trasloco delle pratiche, degli arredi e delle attrezzature informatiche nei locali del nuovo ufficio delle entrate di Sassari attivato il 17 novembre 1999, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria e di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici del registro e delle imposte dirette di Sassari è accertato nei giorni dall'11 al 16 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 22 novembre 1999

Il direttore regionale: PALMIERI

99A10234

DECRETO 25 novembre 1999.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale UNICAAF S.r.l.» in sigla: «UNICAAF S.r.l.», all'ampliamento dell'ambito dell'operatività territoriale alle regioni della Calabria e della Sicilia, nonché alle province di Cagliari e di Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il proprio decreto ministeriale 5 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1994, n. 108, con il quale la società «Centro autorizzato di assistenza fiscale UNICAAF S.r.l.», in sigla «UNICAAF S.r.l.» è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese a norma dell'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 e successive modificazioni, relativamente all'ambito territoriale delle regioni delle Marche, dell'Emilia-Romagna e della Toscana;

Visto il proprio decreto direttoriale 12 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* del 19 maggio 1998, n. 114, con il quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale UNICAAF S.r.l» è stato autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale anche nelle regioni del Lazio, della Puglia, dell'Umbria, dell'Abruzzo e della Basilicata;

Vista la nota del 17 luglio 1998, con la quale il presidente del consiglio di amministrazione del citato Centro, ha chiesto che venga ulteriormente ampliato l'ambito di operatività territoriale anche alle regioni della Calabria e della Sicilia, nonché alle province di Cagliari e di Sassari, avendo le confcooperative della Calabria, della Sicilia, di Cagliari e di Sassari sottoscritto una quota di capitale sociale, previo assenso della delegante Confederazione cooperative italiane, a norma dell'art. 9, comma 4, del regolamento concernente l'assistenza fiscale alle imprese approvato con decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

Visto l'art. 32 è seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni in materia di assistenza fiscale;

Considerato che la modifica richiesta è prevista dall'art. 9, comma 2, del suddetto decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

Considerato che occorre modificare il decreto direttoriale 12 maggio 1998 nella parte relativa alla determinazione dell'ambito territoriale di operatività, onde permettere al Caaf di esercitare l'attività di assistenza fiscale anche nelle regioni e nelle province richieste, ed al fine della tutela e dell'informazione al contribuente;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale UNICAAF S.r.l.» in sigla: «UNICAAF S.r.l.», è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese anche nell'ambito territoriale delle regioni della Calabria e della Sicilia, nonché delle province di Cagliari e di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A10286

DECRETO 29 novembre 1999.

Accertamento del mancato funzionamento del secondo ufficio I.V.A. di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Viste le note prot. 430/Dir. e 463/Dir. del 29 ottobre e del 12 novembre 1999, con le quali il secondo ufficio I.V.A. di Roma ha chiesto il riconoscimento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio a decorrere dal 19 ottobre 1999, stante che, a decorrere dalla predetta data, sono iniziati i lavori di adeguamento dei locali per le necessità del «Front Office» dell'istituendo ufficio delle entrate di Roma 6;

Vista la nota prot. n. 151181 del 22 novembre 1999, con la quale il servizio ispettivo di questa direzione regionale, riconosciuta l'eccezionalità dell'evento, in atto a tutt'oggi, esprime parere favorevole al riguardo;

Considerato il protrarsi del periodo di irregolare funzionamento per un periodo superiore a quindici giorni;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del secondo ufficio I.V.A. di Roma a decorrere dal 19 ottobre 1999.

Con il cessare delle cause poste a base della richiesta di irregolare funzionamento, con decreto di questa direzione regionale, verrà formalizzato il rimanente periodo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A10453

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 gennaio 1999.

Integrazione alla graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998 ed in particolare, gli articoli 3 e 4;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999, concernente la graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Venezia;

Vista l'istanza in data 29 agosto 1998 con la quale il sig. Ballarin Paolo, proprietario ed armatore della M/b da pesca denominata Gianni, iscritta nei RR.NN.MM.GG. dell'ufficio marittimo di Pellestrina al n. 1VE 1069, chiede di essere ammesso al procedimento di ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1998;

Considerato che la domanda di cui sopra, seppur regolarmente inoltrata entro i termini disposti dall'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 21 luglio 1998, per mero disguido, è stata protocollata dal competente servizio in data successiva al succitato decreto ministeriale 3 novembre 1998;

Tenuto conto che il totale delle domande pervenute nei termini previsti, ivi compresa quella del sig. Ballarin Paolo, complessivamente 9, risulta inferiore al numero di autorizzazioni da ritirare nel compartimento marittimo di Venezia - 10, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 21 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, in premessa citato, l'unità da pesca denominata Gianni iscritta nei RR.NN.MM.GG. di Pellestrina al n. 1VE 1069 — T.S.L. 6,09 - HP 130 - lunghezza tra le perpendicolari metri 10,94 — è utilmente collocata nella graduatoria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1998, in premessa citato, relativa al ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia.

2. La graduatoria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1998, citato nelle premesse, è integrata con l'aggiunta della nona unità:

Titolare	M/b	T.S.L.	HP	Lunghezza	Sistemi di pesca
9) Ballarin Paolo	Gianni 1VE 1069	6,08	130	m 10,94	draga idraulica att. posta

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà a corrispondere al titolare dell'unità di cui all'art. 1 l'indennità di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, citato nelle premesse.

Art. 3.

A parziale modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1998, la graduatoria di cui all'art. 2 del medesimo decreto, così come modificato dal precedente art. 1, sarà integrata, con successivo provvedimento, con ulteriore 1 unità, anziché 2, da ammettere obbligatoriamente al ritiro secondo l'ordine di priorità determinato ai sensi dell'art. 3, punto 5, lettere *a), b), c)* e *d),* del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998 in premessa citato.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1999

Il direttore generale: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» *di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

99A10197

DECRETO 14 gennaio 1999.

Integrazione alla graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998 ed in particolare, gli articoli 3 e 4;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999, concernente la graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Chioggia;

Viste le istanze in data 29 agosto 1998 e 31 agosto 1998 rispettivamente del sig. Vianello Roberto, proprietario ed armatore della M/b da pesca denominata Elena T., iscritta nei RR.NN.MM.GG. della Capitaneria di porto di Chioggia al n. CI 2957, e del sig. Scarpa Roberto, in qualità di legale rappresentante della ditta Ballarin Giuseppe e Scarpa Roberto S.n.c., proprietaria ed armatrice della M/b da pesca denominata Eva, iscritta nei RR.NN.MM.GG. di Chioggia al n. CI 2842, con le quali hanno chiesto di essere ammessi al procedimento di ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1998;

Considerato che le domande di cui sopra, seppur regolarmente inoltrate entro i termini disposti dall'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 21 luglio 1998, per mero disguido, sono state protocollate dal competente servizio in data successiva al succitato decreto ministeriale 3 novembre 1998;

Tenuto conto che il totale delle domande pervenute nei termini previsti, ivi comprese quelle dei signori Vianello Roberto e Scarpa Roberto, complessivamente 7, risulta inferiore al numero di autorizzazioni da ritirare nel compartimento marittimo di Chioggia - 9, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 21 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, in premessa citato, le unità da pesca denominate Elena T. ed Eva iscritte nei RR.NN.MM.GG. di Chioggia rispettivamente ai numeri CI 2957 e CI 2842 sono utilmente collocate nella graduatoria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1998, in premessa citato, relativa al ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia.

2. La graduatoria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1998, citato nelle premesse, è integrata con l'aggiunta della sesta e della settima unità:

Titolare	M.B	Anzianità Autoriz.	T.S.L.	HP	Lunghezza P.P.	Sistemi di pesca
6) Vianello Roberto	Elena CI 2957	10-2-1993	5,99	96	9	draga idraulica
7) Ballarin Giuseppe e Scarpa Roberto S.n.c.	Eva CI 2842	17-1-1995	8,99	130	10	draga idraulica

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà a corrispondere ai titolari delle unità di cui all'art. 1 l'indennità di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, citato nelle premesse.

Art. 3.

A parziale modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1998, la graduatoria di cui all'art. 2 del medesimo decreto, così come modificato dal precedente art. 1, sarà integrata, con successivo provvedimento, con ulteriore 2 unità, anziché 4, da ammettere obbligatoriamente al ritiro secondo l'ordine di priorità determinato ai sensi dell'art. 3, punto 5, lettere *a), b), c)* e *d),* del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998 in premessa citato.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1999

Il direttore generale: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» *di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

99A10198

DECRETO 15 novembre 1999.

Estensione al comune di Salerno della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno, di cui al decreto ministeriale 1° settembre 1999.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto del 1° settembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'8 settembre 1999, con il quale è stato, tra l'altro, dichiarato il carattere di eccezionalità delle grandinate verificatesi il 13, il 18 ed il 20 aprile 1999 in alcuni comuni della provincia di Salerno per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d);*

Considerato che nel dispositivo del decreto è stato omesso il comune di Salerno, elencato nella delibera di giunta della regione Campania n. 3955 del 9 luglio 1999, ai fini degli interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 185/1992;

Ritenuto di integrare l'elenco dei comuni danneggiati;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle grandinate verificatesi il 13, il 18 ed il 20 aprile 1999, di cui al decreto 1° settembre 1999 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Salerno, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, specificate nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A10263

DECRETO 15 novembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 11 settembre 1999 nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lecce: grandinate dell'11 settembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d),* nel territorio dei comuni di Sannicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A10264

DECRETO 15 novembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 4 maggio 1999 al 18 giugno 1999 nelle province di Macerata, Ascoli Piceno, Ancona;

piogge alluvionali dal 14 giugno 1999 all'11 luglio 1999 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Ancona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei

sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ancona:

grandinate del 4 maggio 1999, del 15 giugno 1999, del 16 giugno 1999, del 18 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Arcevia, Castelbellino, Castelfidardo, Castelplanio, Jesi, Maiolati Spontini, Monte Roberto, Montecarotto, Numana, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi, Serra de' Conti, Sirolo, Staffolo;

piogge alluvionali dal 9 luglio 1999 all'11 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Osimo.

Ascoli Piceno:

grandinate del 4 maggio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Monsampolo del Tronto;

grandinate del 21 maggio 1999, del 26 maggio 1999, del 27 maggio 1999, del 29 maggio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Belmonte Piceno, Force, Montalto delle Marche, Monte Rinaldo, Montedinove, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano;

grandinate dell'11 giugno 1999, del 15 giugno 1999, del 16 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Campofilone, Carassai, Castignano, Cupra Marittima, Fermo, Massignano, Montefiore dell'Aso, Monterubbiano, Moresco, Pedaso, Petritoli;

piogge alluvionali dal 14 giugno 1999 al 16 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Palmiano;

piogge alluvionali dal 9 luglio 1999 all'11 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Fermo, Magliano di Tenna, Montegiorgio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio;

piogge alluvionali dal 9 luglio 1999 all'11 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Magliano di Tenna, Montegiorgio, Rapagnano;

piogge alluvionali dal 9 luglio 1999 all'11 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Lapedona, Magliano di Tenna, Montappone, Monte Urano, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monterubbiano, Moresco, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Torre San Patrizio;

piogge alluvionali dal 9 luglio 1999 all'11 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Altidona, Campofilone, Fermo, Lapedona, Magliano, di Tenna, Monte Urano, Montegiorgio, Montegranaro, Moresco, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano;

Macerata:

grandinate del 15 giugno 1999, del 16 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Gagliole, Gualdo, Matelica, San Ginesio, Tolentino;

piogge alluvionali dal 9 luglio 1999 all'11 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Cingoli, Loro Piceno, Monte San Martino, Montecassiano, Penna San Giovanni, San Ginesio, Serrapetrona;

piogge alluvionali dal 9 luglio 1999 all'11 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Cingoli, Corridonia, Loro Piceno, Montecassiano, Recanati, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A10265

DECRETO 18 novembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 2 agosto 1999 al 17 agosto 1999 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti: piogge persistenti dal 2 agosto 1999 al 17 agosto 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Castiglione, Messer, Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A10266

DECRETO 18 novembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Novara e Torino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 7 agosto 1999 al 28 agosto 1999 nelle province di Torino, Asti, Alessandria, Verona;

tromba d'aria 26 agosto 1999 nella provincia di Novara;

piogge alluvionali 18 settembre 1999 nella provincia di Asti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria: grandinate dell'11 agosto 1999, del 12 agosto 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di Borgo San Martino, Occimiano, Sala Monferrato.

Asti:

grandinate del 10 agosto 1999, del 26 agosto 1999, del 28 agosto 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di Albugnano, Aramengo, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Cocconato, Moncucco Torinese, Passerano Marmorito, Pino d'Asti;

grandinate del 10 agosto 1999, del 26 agosto 1999, del 28 agosto 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo;

piogge alluvionali del 18 agosto 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Castelnuovo Don Bosco, Nizza Monferrato.

Novara:

grandinate del 10 agosto 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Fara Novarese, Sizzano;

grandinate del 12 agosto 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Armeno, Brovello-Carpugnino, Gignese;

tromba d'aria del 26 agosto 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), e),* nel territorio dei comuni di Borgolavezzaro, Tornaco.

Torino:

grandinate del 7 agosto 1999, del 10 agosto 1999, del 12 agosto 1999, del 26 agosto 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Bollengo, Cantalupa, Frossasco, Moriondo Torinese, Poirino, Pralormo;

grandinate del 7 agosto 1999, del 10 agosto 1999, del 12 agosto 1999, del 26 agosto 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Poirino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A10268

DECRETO 23 novembre 1999.

Esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e del rossetto per la campagna di pesca 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'art. 126;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1 comma 3;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Sentiti il comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale che, nella seduta dell'11 novembre 1999, hanno reso parere favorevole, sui periodi della campagna di pesca 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. L'esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e del rossetto (Aphia minuta), per la campagna di pesca 2000 è consentito alle unità allo scopo autorizzate:

dal 31 gennaio 2000 al 30 marzo 2000 nelle acque antistanti i compartimenti marittimi della Liguria (Imperia, Savona, Genova e La Spezia);

dal 14 febbraio 2000 al 13 aprile 2000 nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Mar Ionico (Taranto e Crotone);

dal 10 gennaio 2000 al 9 marzo 2000 nelle acque antistanti tutti gli altri compartimenti marittimi;

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1999

Il direttore generale f.f.: AULITTO

99A10258

DECRETO 23 novembre 1999.

Modificazioni ed integrazioni ai decreti 30 giugno 1999 e 6 agosto 1999, recanti la disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nel compartimento marittimo di Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, con il quale si affida al consorzio di Pesaro la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante adozione del piano vongole in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515 con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, ed in particolare l'art. 2, comma 3, del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 1999;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1999;

Vista la nota con la quale il consorzio di gestione dei molluschi bivalvi di Pesaro - Co.Ge.Mo. - ha proposto la modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 giugno 1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 agosto 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 30 giugno 1999 è modificato nei termini seguenti:

la quota massima pescabile giornalmente da ciascuna imbarcazione autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica è di kg 600, confezionabili in 57 sacchi, di cui 56 sacchi commerciali ed un sacco di muccigna per l'equipaggio.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 è modificato nei termini seguenti:

dal 1° ottobre al 14 marzo l'orario di uscita dai porti è così fissato:

Cattolica: ore 4; Pesaro: ore 4,30; Fano: ore 5;

dal 15 marzo al 30 aprile l'orario di uscita dai porti è così fissato:

Cattolica: ore 5,30; Pesaro: ore 6; Fano: ore 6,30;

dal 1° maggio al 30 settembre l'orario di uscita dai porti è così fissato:

Cattolica: ore 5; Fano e Pesaro: ore 5,30.

L'orario di termine dell'attività, riferito al rientro in porto, è fissato alle ore 15,30 dal 1° ottobre al 30 aprile ed alle ore 14,30 nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1999

Il direttore generale f.f.: AULITTO

99A10259

DECRETO 27 novembre 1999.

Pagamento dell'onere annuale per la pesca speciale dei molluschi con draga idraulica in duplice soluzione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale è stato disciplinato il rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante misure in materia di pesca dei molluschi bivalvi dal quale si evince uno stato di sofferenza della risorsa;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1997 che ha prorogato al 30 novembre 1997 il pagamento dell'onere per la pesca speciale di cui all'art. 30, comma 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1997 che ha prorogato ulteriormente il termine per corrispondere l'onere per la pesca speciale dei molluschi bivalvi con draga idraulica;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1999 che ha disposto di corrispondere le somme dovute a titolo di onere annuale per la pesca speciale con draga idraulica, non ancora versate per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, entro il 30 novembre 1999, pena la sospensione della licenza di pesca;

Ritenuto opportuno consentire il pagamento dell'intero ammontare dovuto in duplice soluzione, al fine di agevolare gli operatori di un settore già particolarmente colpito dallo stato di crisi della risorsa molluschi;

Decreta:

Art. 1.

Le somme dovute a titolo di onere annuale per la pesca speciale dei molluschi con draga idraulica, che avrebbero dovuto essere versate entro il 30 novembre 1999 ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1999, possono essere corrisposte nella misura del 50% entro il 30 novembre 1999, mentre il rimanente 50% deve essere versato entro il 30 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 novembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A10287

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 novembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate;

Preso atto che dette cooperative a seguito degli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 30 settembre 1999, dal comitato centrale per le cooperative, che, con voto unanime nei confronti delle cooperative sottoelencate debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 codice civile senza nomina di commissari liquidatori;

In applicazione del decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto dell'autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Cooperativa irpina di informazione» con sede sociale in Avellino, costituita in data 9 febbraio 1981 per rogito notaio Domenico Sarno, repertorio n. 77029, registro società n. 2762 del tribunale di Avellino, B.U.S.C. n. 1256/181979;

2) società cooperativa agricola a r.l. «La Nocciola dei Tre Colli» con sede sociale in Pratola Serra (Avellino), costituita in data 4 dicembre 1985 per rogito notaio Edgardo Pesiri, repertorio n. 8774, registro società n. 4316 del tribunale di Avellino, B.U.S.C. n. 1571/215991;

3) società cooperativa mista agricola a r.l. «Natura» con sede sociale in Lauro (Avellino), costituita il 13 marzo 1987 per rogito notaio Maria Giulia Tranfaglia, repertorio n. 5663, registro società n. 5008 del tribunale di Avellino, B.U.S.C. n. 1666/226355.

Avellino, 16 novembre 1999

Il direttore: D'ARGENIO

99A10202

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 dicembre 1999.

Entrata in vigore dei decreti interministeriali 10 novembre 1999 e 16 novembre 1999 che aggiornano e modificano le tabelle e gli elenchi dei medicinali stupefacenti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto 10 novembre 1999 recante aggiornamento delle tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 12 novembre 1999;

Visto il decreto 16 novembre 1999 recante modificazione degli elenchi delle specialità medicinali registrate di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 19 novembre 1999;

Ritenuto di dover uniformare la decorrenza dell'entrata in vigore dei decreti sopra indicati al fine di consentire una uniforme applicazione delle disposizioni ivi contenute su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. I decreti ministeriali 10 novembre 1999 e 16 novembre 1999, di cui in premessa, entrano in vigore il 4 dicembre 1999.

2. Restano salvi gli adempimenti posti in essere in attuazione dei predetti decreti dai produttori, dagli operatori commerciali e dai professionisti sanitari dalla data di pubblicazione dei decreti medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

99A10454

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 18 ottobre 1999.

Autorizzazione all'emissione di carte valori postali ordinarie e tematiche a partire dall'anno 2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale e stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1993, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire del 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Scuole e Università»;

Riconosciuta, l'opportunità di emettere, nell'anno 2000, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Lo sport italiano», «I tesori dei musei e degli archivi nazionali» e «Scuole e università»;

Riconosciuta, altresì, l'opportunità di emettere, a partire dal 2000, una serie di francobolli e interi postali ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Design italiano»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, a partire dal 2000, di francobolli e interi postali ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Design italiano».

Art. 2.

È autorizzata, inoltre, l'emissione nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Scuole e università», «I tesori dei musei e degli archivi nazionali», «Lo sport italiano», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il turismo» e «Il Santo Natale».

Art. 3.

I valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui agli articoli precedenti verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1999

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A10288

DECRETO 25 ottobre 1999.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del bicentenario dell'invenzione della «Pila» ad opera di Alessandro Volta, nel valore di L. 3.000 - € 1,55.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e domanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999, integrato con decreti del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998 e 30 aprile 1999 e con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del bicentenario dell'invenzione della «Pila» ad opera di Alessandro Volta;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo celebrativo del bicentenario dell'invenzione della «Pila» ad opera di Alessandro Volta, nel valore di L. 3.000 - € 1,55.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 150.000» «€ 77,47».

La vignetta raffigura, sullo sfondo, a sinistra, Alessandro Volta, immagine tratta dal busto togato, realizzato da Giovan Battista Comolli nel 1828, esposto presso la Galleria d'arte moderna in Milano; in primo piano, a destra, è riprodotto «L'APPARECCHIO A COLONNA», costruito nel 1799 dal fisico comasco, noto con il nome di «PILA». Completano il francobollo le leggende «ALESSANDRO VOLTA» e «BICENTENARIO DELL'INVENZIONE DELLA PILA», la scritta «ITALIA» ed il valore «3000» «€ 1,55».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1999

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A10289

DECRETO 11 novembre 1999.

Valore e caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Scuole e università» dei quali uno dedicato all'Istituto statale d'arte di Urbino nel valore di L. 450 - € 0,23, ed uno alla Scuola normale superiore, in Pisa, nel valore di L. 650 - € 0,34.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e domanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Scuole e università»;

Visto il decreto 10 febbraio 1998, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1999, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1999, due francobolli ordinari appartenenti alle serie in parola dei quali uno da dedicare all'Istituto d'arte di Urbino e uno alla Scuola normale superiore, in Pisa;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1999, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Scuole e università» dei quali uno dedicato all'Istituto d'arte di Urbino, nel valore di L. 450 - € 0,23 e uno alla Scuola normale superiore, in Pisa, nel valore di L. 650 - € 0,34.

I francobolli sono stampati in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: monocromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 25.000» «€ 11,62» per il francobollo di L. 450 - € 0,23 e «L. 32.500» «€ 16,78» per il francobollo di L. 650 - € 0,34.

La vignetta del valore di L. 450 - € 0,23 raffigura la facciata della sede storica dell'Istituto statale d'arte di Urbino annesso al Palazzo ducale del Montefeltro, dimora dell'epoca rinascimentale; in alto a destra è riprodotto il sigillo dell'Istituto. La vignetta del valore di L. 650 - € 0,34 raffigura la facciata del Palazzo della Carovana, monumentale edificio vasariano, sede della Scuola normale superiore, in Pisa; in alto a sinistra è riprodotto lo stemma mediceo-stefaniano, sigillo della Scuola. Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «ISTITUTO STATALE D'ARTE DI URBINO» e «PISA - SCUOLA NORMALE SUPERIORE», la scritta «ITALIA» ed il relativo valore «450» «€ 0,23» e «650» «€ 0,34».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1999

Il Segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A10290

DECRETO 11 novembre 1999.

Valore e caratteristiche tecniche di quattro francobolli dedicati al progetto «Il francobollo nostro amico», orientamento al collezionismo filatelico, nei valori di L. 450 - € 0,23; L. 650 - € 0,34; L. 800 - € 0,41 e L. 1.000 - € 0,52, raccolti in un foglietto (L. 2.900 - € 1,50).

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e domanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999, integrato con decreti del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998 e 30 aprile 1999 e con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli dedicati al progetto «Il francobollo nostro amico», orientamento al collezionismo filatelico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1999, quattro francobolli dedicati al progetto «Il francobollo nostro amico», orientamento al collezionismo filatelico nei valori di L. 450 - € 0,23, L. 650 - € 0,34, L. 800 - € 0,41 e L. 1.000 - € 0,52, raccolti in un foglietto (L. 2.900 - € 1,50).

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta: mm 30×40 per ciascun francobollo; formato stampa: mm 26×36 per ciascun francobollo; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: un milione e cinquecentomila foglietti, composti ciascuno di quattro francobolli; formato carta del foglietto: cm 15×8.

I quattro francobolli sono raccolti nel foglietto in posizione centrale, in un riquadro perforato, uniti tra di loro lungo il lato di mm 40 e disposti in ordine di valore facciale crescente. Fuori dal riquadro, sul margine superiore, è riprodotto, a sinistra, il marchio di Poste Italiane e sul margine inferiore la leggenda «ORIENTAMENTO AL COLLEZIONISMO FILATELICO».

Le vignette raffigurano, per il valore di L. 450 - € 0,23 la stilizzazione di un giovane in primo piano su un fondino che rappresenta una città vista dall'alto; per il valore di L. 650 - € 0,34, allegoria della creatività artistica attraverso un accostamento simbolico di segno e colori; per il valore di L. 800 - € 0,41, le sagome di due scolari in evidenza su uno sfondo cromatico che si ispira alla tecnica musiva; per il valore di L. 1.000 - € 0,52, il profilo di una girandola, in basso a destra, la cui sagoma si ripete più volte in un particolare gioco cromatico. Completano ciascun francobollo la leggenda «IL FRANCOBOLLO NOSTRO AMICO», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «450» - «€ 0,23», «650» - «€ 0,34», «800» - «€ 0,41» e «1000» - «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1999

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A10291

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 1999.

Convenzione n. 26/90 - Completamento opere di urbanizzazione primaria nell'agglomerato industriale di Atessa. (Deliberazione n. 168/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 26/90, stipulata in data 7 febbraio 1991 tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Sangro, regolante il finanziamento di lire 5.500 milioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nell'agglomerato industriale di Atessa, comprendenti: viabilità interna, rete idrica e fognante e impianto di illuminazione;

Vista la perizia di variante approvata con deliberazioni del commissario regionale n. 713 del 1° dicembre 1998 e n. 126 del 23 marzo 1999, che prevede opere di completamento funzionale (adduttore di acque per uso industriale con pozzetti di servizio e relative apparecchiature idrauliche gestionali) e di assestamento finale (completamento del sistema viario interno ed interconnessione con quello esterno, completamento della rete fognante acque bianche) utilizzando le disponibilità per imprevisti e per IVA per far fronte ai maggiori oneri di perizia;

Vista la nota n. 1751 del 12 aprile 1999, con la quale l'ente attuatore ha chiesto l'approvazione della suddetta perizia, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995 nonché una proroga dei termini di convenzione;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici ha rilevato che la perizia di variante integra, con lavori aggiuntivi il progetto originario, e pertanto, necessita dell'approvazione del CIPE, rappresentando una fattispecie dell'art. 7 della legge n. 104/1995;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici con relazione del 10 giugno 1999, integrata in data 3 settembre 1999, ha espresso parere positivo sulle varianti proposte dall'ente attuatore in quanto «possiedono le caratteristiche richieste dall'art. 7 della legge n. 104/1995», nonché sulla proroga dei termini di convenzione di sessanta giorni;

Ritenuto che l'utilizzo delle economie IVA può essere autorizzato per far fronte ai lavori aggiuntivi di perizia, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell'opera;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 26/90 ed il nuovo quadro economico della medesima con l'utilizzo, in deroga, delle economie IVA;

2) di prorogare il termine di scadenza della convenzione di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

QUADRO ECONOMICO

(valori in milioni)

Descrizione	Da convenzione	Varianti precedenti	Variante in esame
Lavori ed espropri	4.005	3.413	4.931
Imprevisti	197	723	—
Lievitazione prezzi	20	86	86
Spese generali	483	483	483
I.V.A.	795	795	—
Totale	5.500	5.500	5.500

Roma, 29 settembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 18 novembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 80

99A10235

DELIBERAZIONE 29 settembre 1999.

Convenzione n. 124/90 - Irrigazione piane alte di Larino con acque del fiume Biferno - I lotto. (Deliberazione n. 169/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria de libera del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 124/90, stipulata in data 23 luglio 1991 tra l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio di bonifica integrale Larinese, regolante il funziamento di lire 22.800 milioni per la realizzazione del I lotto dell'irrigazione delle Piane Alte di Larino con le acque del fiume Biferno invasate nel serbatoio di Ponte Liscione;

Vista la perizia di variante approvata con deliberazione n. 52 del 29 aprile 1999 della deputazione amministrativa del Consorzio che riguarda la ridefinizione della perimetrazione dell'area irrigua, inglobando nuove zone adiacenti ed omogenee a quelle originarie;

Vista la nota n. 937 del 20 maggio 1999, con la quale l'ente attuatore ha chiesto l'approvazione della suddetta perizia, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, nonché la proroga dei termini di convenzione fino al 23 agosto 2003;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 21 luglio 1999, ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione dell'opera;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 13 luglio 1999, ha rilevato che le varianti proposte, con l'esclusione della installazione sugli idranti di tutto il comprensorio di moduli di consegna dotati di contatore, rafforzano l'obiettivo progettuale originario e, quindi, sono da ritenere ammissibili per la funzionalità e fruibilità dell'opera;

Considerato che l'ente attuatore, con nota n. 1950 del 23 settembre 1999, ha provveduto ad escludere l'installazione dei moduli di consegna, adeguando in conseguenza il quadro economico della variante;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 124/90 ed il nuovo quadro economico della medesima;

2) di prorogare il termine di scadenza della convenzione fino al 23 agosto 2000.

QUADRO ECONOMICO

(valori in milioni)

Descrizione	Da convenzione	Varianti precedenti	Variante in esame
Lavori ed espropri	15.743	13.480	16.214
Imprevisti	1.406	3.518	922
Lievitazione prezzi	458	458	350
Spese generali	1.889	2.040	1.987 (1)
I.V.A.	3.304	3.304	3.327
Totale	22.800	22.800	22.800

(1) Spese generali rideterminate con l'applicazione dell'aliquota del 12%, prevista in convenzione, agli importi per lavori ed espropri e per lievitazione dei costi.

Roma, 29 settembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 15 novembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 53

99A10236

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 24 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998 recante: «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 21 aprile 1998 con la quale è espresso parere favorevole all'attivazione della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti e sono determinati gli indirizzi e, per l'anno accademico 1998/1999, gli accessi ai corsi secondo quanto previsto dalla nota ministeriale del 24 marzo 1998;

Acquisito il parere favorevole espresso in data 27 maggio 1998 dal comitato provinciale di coordinamento;

Considerato altresì che per l'anno accademico 1999/2000 il senato accademico in data 15 aprile 1999 ha confermato il numero degli accessi ai corsi;

Vista la delibera del senato accademico del 27 aprile 1999 con la quale è approvato il regolamento didattico elaborato dal comitato di proposta e l'attivazione della scuola di specializzazione dall'anno accademico 1999/2000;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 maggio 1999 con la quale è fatta propria la delibera del senato accademico del 27 maggio 1999 ed è approvata l'attivazione della scuola di specializzazione all'insegnamento secondario a far data dall'anno accademico 1999/2000;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le disposizioni relative all'ordinamento della scuola di specializzazione all'insegnamento secondario, definito in conformità ai «criteri generali» del decreto ministeriale 26 maggio 1998, costituisce uno stralcio del futuro regolamento didattico dell'Ateneo, per cui si deve procedere ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1999 recante modalità di accesso alla scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco dei corsi di laurea, diplomi e scuole di specializzazione di cui all'allegato *A* dello statuto emanato con decreto rettorale n. 2430 del 1° dicembre 1995 è integrato con l'aggiunta della scuola di specializzazione all'insegnamento secondario.

Art. 2.

A decorrere dall'anno accademico 1999/2000 è istituita presso l'Università di Trento la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario.

Art. 3.

È approvato il regolamento della scuola di specializzazione all'insegnamento secondario che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

L'ordinamento della predetta scuola sarà pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica quale stralcio del regolamento didattico di Ateneo, ancora in fase di elaborazione.

Trento, 24 agosto 1999

Il rettore: EGIDI

99A10252

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 15 settembre 1999;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 185 - Titolo VII - Facoltà di medicina e chirurgia, al II semestre del 2° e del 3° anno del corso di D.U. di Ostetrica/o viene inserito un corso integrato di Inglese scientifico (L18C - Linguistica inglese).

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 28 ottobre 1999

Il rettore: CALZONI

99A10238

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 11 novembre 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997;

Visti i decreti ministeriali dell'11 maggio 1995 e 5 maggio 1997, relativi alla tabella XLV/2 contenente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 settembre 1999;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è modificato come appresso:

Articolo unico

Gli attuali, articoli da 641 a 648 incluso, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BIOCHIMICA CLINICA

Art. 641. — La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione nell'area medica.

Art. 642. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti nell'area della diagnostica biochimico-clinica e nelle analisi chimiche-tecnologiche, fornendo qualificazione professionale specifica nel suddetto settore e competenze nell'organizzazione del laboratorio.

Art. 643. — La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio-biochimica clinica.

Sono previsti due indirizzi:

a) indirizzo diagnostico aperto ai laureati in medicina e chirurgia;

b) Indirizzo analitico-tecnologico aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnocologia farmaceutica, biotecnologie, medicina veterinaria).

Art. 644. — Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 645. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree fianzionali e discipline.

L'istituto sede della direzione della scuola è l'Istituto pluridisciplinare di scienze biochimiche e biochimica clinica.

Art. 646. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è stabilito in numero di cinque per ognuno dei due indirizzi previsti.

Tabella A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

a) Area propedeutica biochimica e biometria.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle appilcazioni specialistiche.

Settori F01X Statistica medica, E10X Biofisica, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E04B Biologia molecolare.

b) Area biochimica e genetica molecolare.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E11X Genetica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

c) Area biochimica analitico strumentale.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze a biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, C01A Chimica analitica, C03X Chimica generale ed inorganica, C07X Chimica farmaceutica.

d) Area metodologie e tecnologie a laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di laboratorio in medicina di laboratorio.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, K05A Sistemi di elaborazione delle infomazioni, K06X Bioingegneria elettronica.

e) Area diagnostica molecolare a livello genico.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie a diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale, deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genetica.

Settori F03X Genetica medica, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E13X Biologia applicata, F22B Medicina legale.

f) Area biochimica clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti analitici connessi con trattamenti farmacologici.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, F04A Patologia generale, E07X Farmacologia, V30B Fisiologia degli animali domestici, F22B Medicina legale.

g) Area della biochimica clinica speciale.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie a laboratorio per la diagnosi biochimica e il monitoraggio di specifiche patologie.

Settore: E05B Biochimica clinica.

h) Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative da gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria.

Settori: E05B Biochimica clinica, F22A Igiene generale e applicata, P02A Economia aziendale, P02D Organizzazione aziendale.

i) Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico).

Obiettivo: lo specialIzzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenici di organi e sistemi dell'uomo e delle relative patologie umane.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale.

l) Area chimico-analitico-strumentale (indirizzo analitico-tecnologico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimico-fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale o inorganica, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, C01A Chimica analitica, C07X Chimica farmaceutica.

m) Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico).

Obiettivo: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei campi della diagnostica strumentale, poter essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinari integrale basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve avere:

partecipato all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

freqenze per almeno 100 ore in ciascuno dei seguenti settori:

esami urgenti;

laboratorio di grande automazione;

sedimenti urinari ed esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

proteinologia clinica;

ricerca di recettori e marcatori tumorali;

ormonologia clinica;

biochimica clinica separativa;

farmacologia clinica e tossicologia;

biochimica cellulare e colture cellulare;

biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica;

frequenza in laboratori di grandi strumentazioni analitiche;

un seminario all'anno su argomenti di biochimica clinica (indirizzo analitico-tecnologico; gas-massa, NMR).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitico, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 11 novembre 1999

p. *Il rettore:* FERLAZZO

99A10292

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 16 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996, relativo all'approvazione della tabella XVIII-*ter* recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 13 aprile 1999, con la quale è stato approvato l'adeguamento dei diplomi universitari dell'area sanitaria indicati in oggetto, al decreto ministeriale 8 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in data 22 luglio 1999 e 26 luglio 1999, hanno approvato la proposta della facoltà di medicina e chirurgia di adeguamento dei diplomi universitari dell'area sanitaria in oggetto al decreto ministeriale 8 ottobre 1998;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università, con nota n. 4000 del 2 agosto 1999, relativa alla modifica indicata in oggetto;

Vista la nota ministeriale n. 1765 del 14 ottobre 1999 contenente in allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 settembre 1999;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Nell'ordinamento dei corsi di diploma universitario per fisioterapista, infermiere, ortottista, ostetrica/o e tecnico sanitario di radiologia medica (di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996), istituiti presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari, sono depennati, laddove indicati, i crediti dei singoli insegnamenti e/o dei singoli corsi integrati.

I crediti indicati dalla tabella *A* relative ai singoli diplomi universitari in oggetto, sono modificati come di seguito indicato:

I anno 14 (7+7);

II anno 11 (6+5);

III anno 7 (4+3).

Art. 2.

Per i DD.UU. dell'area sanitaria per fisioterapista, infermiere, ortottista, ostetrica/o e tecnico sanitario di radiologia medica, sono apportate le seguenti modifiche:

Fisioterapista.

Nella tabella *A* (obiettivi didattici, aree didattiche....):

I anno, I semestre, area A, punto A.3., dopo F05X la denominazione del settore «microbiologia medica e clinica» è rettificata in «microbiologia e microbiologia clinica»;

I anno, II semestre, area B, punto B.1., il codice «B10X» del settore «biofisica medica» è rettificato in «E10X».

Infermiere.

Nella tabella *B* (standard formativo pratico e di tirocinio), III anno, punto C.8., il termine «multidimensionali» è rettificato in «multidisciplinari».

Ortottista - assistente in oftalmologia.

All'art. 565 (ordinamento didattico), tra i settori costitutivi non rinunciabili, dopo il settore «E10X biofisica», è aggiunto il termine «...medica»;

Nella tabella *A* (obiettivi didattici, aree didattiche....), III anno, II semestre, area F, punto F.2., è inserito il settore «F19B neuropsichiatria infantile».

Ostetrica/o.

Nella tabella *A* (obiettivi didattici, aree didattiche....), III anno, I semestre, area E, punto E.2., tra i settori è inserito quello denominato «F06A anatomia patologica».

Tecnico sanitario di radiologia medica.

All'art. 577 (ordinamento didattico), tra i settori costitutivi non rinunciabili, è aggiunto il settore «F18X diagnostica per immagini e radioterapia».

Nella tabella *A* (obiettivi didattici, aree didattiche....):

I anno, I semestre, area A, dopo il punto A.6., con il conseguente spostamento della numerazione, è inserito il punto «A.7. corso di inglese scientifico - settore: L18C linguistica inglese»;

III anno, I semestre, area E, il punto F.1., è rettificato come punto E.3., il punto E.3. come punto E.4., il punto E.4. come punto E.5.

Nella tabella *B, a)* servizio di radiodiagnostica, dopo l'indicazione «200 esami ecografici» è aggiunta quella di «25 esami MOC».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 16 novembre 1999

Il rettore: MISTRETTA

99A10275

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1999), **coordinato con la legge di conversione 3 dicembre 1999, n. 453** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6), **recante: «Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 2000 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. A decorrere dalla nomina dei rispettivi direttori generali, da effettuare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono costituite in Roma l'Azienda Policlinico Umberto I e l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1999, e dal protocollo d'intesa stipulato tra la regione Lazio e l'Università La Sapienza di Roma in data 3 agosto 1999. Le aziende, con autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, insistono sulle omonime strutture ospedaliere. Dalla data di nomina del direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I cessa l'omonima azienda universitaria.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre il 1° aprile 2000, l'ordinamento dell'Azienda Policlinico Umberto I è definito in conformità al richiamato protocollo d'intesa di cui al comma 1 e ad intese applicative tra le parti, sentite le organizzazioni sindacali in materia di utilizzo del personale; l'ordinamento dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma è definito in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Il direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I è nominato dal rettore dell'Università La Sapienza, d'intesa con la regione Lazio. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea è nominato dalla regione Lazio, d'intesa con il rettore dell'Università La Sapienza.

4. *Entro i termini stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questi ultimi,* la regione Lazio e l'Università La Sapienza adottano, d'intesa, i provvedimenti di rispettiva competenza per adeguare le due aziende ai modelli gestionali e funzionali ivi previsti.

Art. 2.

1. L'Azienda Policlinico Umberto I succede all'omonima azienda universitaria dei rapporti in corso, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi; entro tale data il direttore generale risolve i predetti contratti con l'indizione di nuove procedure, ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto *e per un periodo massimo di diciotto mesi:*

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza per i debiti, assunti dall'omonima azienda universitaria, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza, ovvero la stessa benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento, da parte del commissario, nella massa passiva di cui al comma 3 dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano l'Azienda Policlinico Umberto I, l'Università La Sapienza e il commissario di cui al comma 3;

d) i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, nomina un commissario con il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima, ed istituisce apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla medesima data. *Per lo svolgimento dell'attività del commissario e per il suo compenso è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6.*

4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti dell'Università La Sapienza e dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I relativi alla gestione della medesima azienda universitaria. L'Azienda Policlinico Umberto I è tenuta a fornire, a richiesta del commissario, idonei locali, attrezzature ed il personale necessario. Il commissario può, per motivate esigenze, avvalersi di consulenze.

5. Il commissario provvede all'accertamento della massa attiva e passiva mediante la formazione, entro duecentoquaranta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione, con l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 87, commi 2, 4 e 5, con esclusione delle parole: «di cui al comma 3», nonché 6 e 7, con esclusione delle parole: «di cui al comma 3» del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le competenze ivi attribuite al Ministero dell'interno sono esercitate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, il commissario, sulla base dei mezzi finanziari all'occorrenza messi a disposizione *dalla regione Lazio nell'ambito dei fondi che saranno assegnati alle regioni con provvedimento legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo preordinate dalla legge finanziaria per il medesimo anno all'occorrenza integrate,* predispone il piano di estinzione delle eventuali passività e lo sottopone all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro i successivi centoventi giorni. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, a valere e nei limiti dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali passività, applicando le disposizioni di cui all'articolo 90-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, con esclusione delle parole: «entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2», dando priorità temporale al pagamento dei crediti per i quali sia stata accolta la proposta di transazione di cui alla predetta disposizione.

7. L'Azienda Policlinico Umberto I assume la qualità di sostituto processuale dell'Università La Sapienza di Roma nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti o concessioni per opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria.

8. L'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, dalla data di trasferimento alla stessa dei beni immobili e mobili costituenti il complesso ospedaliero Sant'Andrea, succede al comune di Roma ed agli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma in tutti i rapporti in corso comunque connessi ai beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume la qualità di sostituto processuale dei predetti enti nel contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale concernente appalti e forniture relativi ai beni trasferiti.

8-bis. *All'onore derivante dal comma 3 del presente articolo, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 2-*bis.*

1. *Entro un anno dalla data di istruzione dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, la regione Lazio, di intesa con l'Università La Sapienza di Roma, presenta una relazione al Ministro della sanità sull'attività svolta dalle aziende stesse, sui finanziamenti ricevuti e sull'utilizzo dei medesimi, nonché sugli obiettivi raggiunti e sugli indirizzi programmatici per il biennio successivo. Il Ministro della sanità, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, la trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per l'inoltro alle commissioni parlamentari competenti.*

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A10455

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 17 settembre 1999), **coordinato con la legge di conversione 12 novembre 1999, n. 424** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1999), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di servizio civile».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. *È istituita la contabilità speciale del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Il Fondo è integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi.*

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando per l'anno 1999 quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, *quanto a lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.*

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 19 della legge 8 luglio1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 luglio 1998, n. 163, è il seguente:

«Art. 19. — 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi».

Art. 2.

1. *All'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

«2-bis. *Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:*

a) *difficoltà economiche o familiari ovvero responsabilità lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;*

b) *svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;*

c) *minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;*

d) *indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997.*

2-ter. *In ogni caso, è fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 2-*bis *anche qualora nessun obiettore versi in*

alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) *e* d) *del comma 2*-bis, *lo stesso Ufficio adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.*

2-quater. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2*-bis, *nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.*

2-quinquies. *Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 2*-bis, *2*-ter *e 2*-quater. *Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente comma, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti.*

2. *Per l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, con circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, a quanto previsto dal comma 2*-quater *dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 9 della citata legge 8 luglio 1998, n. 230, come modificato dal presente decreto-legge, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio nazionale per il servizio civile i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 è trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori.

2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno dall'accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all'art. 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all'art. 19, che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva.

2-bis. *Ferme restando cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa dl congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:*

a) *difficoltà economiche o familiari ovvero responsabilità lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;*

b) *svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;*

c) *minore indice di idoneità somatico-funzionale o psicoattitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;*

d) *indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997.*

2-ter. *In ogni caso, è fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 2*-bis *anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere* c) *e* d) *del comma 2*-bis, *lo stesso Ufficio adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.*

2-quater. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2*-bis, *nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.*

2-quinquies. *Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati. a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 2*-bis, *2*-ter *e 2*-quater. *Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente comma, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti.*

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'art. 8, comma 2, fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 2.

4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. In attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata e quella prevista da tale legge.

7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.

8. Non è punibile l'obiettore che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto la sua attività all'estero anche al di fuori delle condizioni previste al comma 7.

9. È facoltà dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.

10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie tuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

12. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 9 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'art. 6».

— Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504 (Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26 del 2 febbraio 1998, è il seguente:

«1. In tempo di pace, conseguono la dispensa dalla ferma di leva i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;

b) arruolato, con prole;

c) figlio, unico maggiorenne e convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché, in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

e) unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;

f) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa ditale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni;

g) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997, è il seguente:

«2. I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla dispensa».

Art. 3.

1. Con riguardo al procedimento di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti ad un terzo.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 8, comma 3, della citata legge 8 luglio 1998, n. 230, è il seguente:

«3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere *c), d), f)* e *g)* del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352 (Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 242 del 14 ottobre 1999.

— Il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10 del 14 gennaio 1994, è il seguente:

«2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'Ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A10201

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 25 novembre 1999, n. **1052318.**

Legge n. 488/1992 - Fitto di azienda o di ramo di azienda e condizioni di revoca delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni.

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

All'A.B.I.

All'Ass.I.Lea

All'Ass.I.Re.Me

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

1. FITTO DI AZIENDA O DI RAMO DI AZIENDA.

Nel caso in cui un'impresa estrattiva, manifatturiera o di servizi, che intenda richiedere o abbia richiesto le agevolazioni della legge n. 488/1992 per un programma di investimenti che essa stessa ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una propria unità produttiva, ceda o abbia ceduto ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa può, fermi restando i propri requisiti soggettivi di ammissibilità, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare la domanda di agevolazioni o una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione.

A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validità della domanda o dell'eventuale decreto di concessione, relative a contratti di affitto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda.

Ai fini di cui sopra:

a) il soggetto interessato insieme alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione, fornisce gli elementi che evidenzino compiutamente il piano industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere all'affitto del complesso aziendale, le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, il momento in cui la decisione stessa è maturata, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;

b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla domanda di agevolazioni ed alla documentazione prevista dalla normativa ovvero alla predetta istanza una dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale con la quale aggiorna/integra i dati e le informazioni della propria scheda tecnica con quelli del conduttore, un business plan relativo a quest'ultimo e concernente, nella parte numerica, l'esercizio antecedente l'affitto ed i successivi fino a quello di regime dell'iniziativa da agevolare o agevolata, nonché l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa a corredo della domanda di agevolazioni, limitatamente alla parte per la quale rileva il contratto di affitto;

c) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso la domanda o l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti *a)* e *b)*, con particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, alla necessità strategico-economica della stessa, all'affidabilità del soggetto subentrante nella conduzione, alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti;

d) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto *c)*, avanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto della domanda o dell'istanza dell'impresa;

e) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito, rispettivamente, alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale

decreto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 3 del regolamento ovvero autorizza l'operazione di affitto ai fini del mantenimento della validità della concessione già emessa o respinge l'istanza dell'impresa. In tale ultima ipotesi, qualora la cessione in affitto sia già avvenuta o avvenga comunque, la concessione decade automaticamente a far data dalla cessione medesima e le eventuali agevolazioni erogate e non dovute vengono restituite dall'impresa beneficiaria secondo le modalità ed i criteri previsti dalla normativa.

Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di cui sopra, il proprietario ed il conduttore, ai fini della prima erogazione utile successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi allegati alla presente circolare, attraverso il quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - ed il proprietario, che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo, i livelli occupazionali precedenti e finali dell'iniziativa agevolata dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalità, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unità produttiva interessata dall'iniziativa medesima. Analoga disposizione vale per la rilevazione delle variazioni dell'indicatore ambientale, mentre restano esclusivamente in capo al proprietario gli impegni assunti in materia di capitale proprio.

2. CONDIZIONI DI REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, LETTERA C1 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 527/1995 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

L'art. 8, comma 1, lettera *c1* del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni prevede, tra le condizioni di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488/1992 per le iniziative a partire dal terzo bando in poi, il mancato conseguimento, alla data della disponibilità dell'ultima delle quote in cui è articolata l'erogazione delle agevolazioni medesime, delle condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota. L'art. 7, comma 1 dello stesso decreto ministeriale prevede che le quote suddette siano annuali e di pari ammontare e che vengano rese disponibili alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni. La norma citata, quindi, stabilisce solo il termine ultimo entro il quale il Ministero rende disponibile la prima quota, la cui data, pertanto, può variare da un bando all'altro, ancorché nei limiti del detto mese; analoga considerazione vale, naturalmente, anche per la seconda e la terza quota (quest'ultima solo nei casi in cui sia prevista) che, come ricordato, vengono rese disponibili alla stesa data, rispettivamente, del primo e del secondo anno successivo.

In considerazione di quanto sopra, si assume, ai predetti fini, come data di disponibilità della prima quota, l'ultimo giorno utile del periodo fissato dal citato decreto ministeriale n. 527/1995 e cioè il trentunesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle relative graduatorie. Conseguentemente, si assume come disponibilità dell'ultima quota la stessa data dell'anno seguente, per le iniziative che beneficiano delle agevolazioni in due quote, o del secondo anno seguente, per le iniziative che beneficiano delle agevolazioni in tre quote.

Per quanto concerne il solo terzo bando, per il quale alcune graduatorie, a causa di un errore materiale, sono state annullate e sostituite con altre pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 1998, il predetto trentunesimo giorno si computa, per tutte le iniziative del terzo bando medesimo, a far data da quest'ultima pubblicazione; si assume, pertanto come data di disponibilità della prima quota il 20 ottobre 1998 e, conseguentemente, come data dell'ultima disponibilità il 20 ottobre 1999, per le iniziative che beneficiano di due quote, ed il 20 ottobre 2000, per quelle che beneficiano di tre quote.

In relazione alla condizione di revoca sopra indicata, inoltre, si è potuto constatare che numerose imprese che hanno optato per l'erogazione del contributo in due quote non sono in grado di documentare il prescritto stato di avanzamento dei lavori nei tempi indicati, per motivi indipendenti dalla volontà delle imprese stesse.

A tal riguardo si osserva che la possibilità di erogazione del contributo secondo due quote annuali è stata introdotta a partire dal terzo bando di applicazione della legge n. 488/1992, in aggiunta alle previgenti modalità che prevedevano l'erogazione solo in tre quote annuali. Tale opportunità è stata concessa alle imprese allo scopo di consentire una più rapida fruizione dell'agevolazione, in particolar modo per quei programmi di investimento da concludere prima del periodo, previsto dalla precedente normativa, di disponibilità della terza quota.

Si osserva inoltre che con le nuove disposizioni normative non si è esclusa la possibilità che le imprese potessero richiedere le erogazioni secondo tre quote pure per i programmi di investimento che avrebbero consentito l'erogazione in due quote.

Ciò considerato, onde favorire la realizzazione dei programmi di investimento nelle aree depresse, appare opportuno e coerente con l'interesse pubblico consen-

tire, in talune circostanze, la modifica da due a tre quote annuali del regime di erogazione, a valle del provvedimento di concessione provvisoria, ove l'impresa interessata ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria.

A tal fine la banca provvederà a:

verificare che la mancata dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori nei tempi già prescritti sia dipesa da cause di forza maggire, e quindi da circostanze che in nessun modo possano ricondursi alla volontà, a colpa o a negligenza dell'impresa;

accertare la fattibilità tecnica del programma di investimenti nei tempi massimi prescritti per i casi in cui l'erogazione è disposta in tre quote annuali;

aggiornare, ove necessario, le proprie risultanze istruttorie tenendo conto del nuovo piano temporale degli investimenti;

acquisire, nei casi previsti dalla legge, la certificazione antimafia nelle forme previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998.

Effettuati con esito positivo gli accertamenti indicati, la banca proporrà al Ministero la modifica del regime di erogazione del contributo, il cui importo non potrà per questo essere aumentato rispetto a quello a suo tempo assentito.

Qualora l'impresa beneficiaria abbia già fruito della prima erogazione a titolo di anticipazione su presentazione di polizza assicurativa o fidejussione bancaria, l'efficacia della predetta modifica del regime di erogazione del contributo è subordinata alla sostituzione della polizza/fideiussione stessa con una nuova che tenga conto della modifica medesima ed alla restituzione da parte dell'impresa di una somma pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di anticipazione e quanto si sarebbe potuto erogare secondo l'articolazione in tre quote, rivalutata, in relazione a quanto disposto dall'art. 8, comma 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorata degli interessi legali. In mancanza, si provvederà alla revoca delle agevolazioni concesse ed alla conseguente escussione della polizza/fidejussione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni.

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA
PROPRIETARIA E LOCATRICE DELL'UNITÀ PRODUTTIVA

Il sottoscritto ...., nato a ...., provincia .... il .... e residente in ...., via e n. civ. ...., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

Dichiara:

in qualità di .... (1) della società .... (2) con sede legale in ...., via e n. civ. ....,

che la detta società ha sottoscritto, ai sensi della legge n. 488/1992, una domanda di agevolazioni in data ...., recante il n. ......, per la realizzazione di un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in .... prov. .... via e n. civ...................... ...., a fronte del quale è stato concesso, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. .... del ...., un contributo complessivo di L. .... di cui L. .... relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente dall'impresa stessa e L. .... relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (3);

che con atto .... (4) la suddetta unità produttiva è stata ceduta in locazione alla società .... (5) che ne è pertanto attuale conduttrice;

che le spese relative al suddetto programma di investimenti a fronte delle quali sono richieste le agevolazioni sono state e/o saranno sostenute esclusivamente dalla società .... (2);

di obbligarsi al pieno rispetto degli impegni derivanti dal richiamato decreto di concessione n. .... del .... e di assumere la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto degli obblighi medesimi anche se dipendente da comportamenti tenuti dalla società conduttrice;

di avere compiutamente informato la società conduttrice del fatto che l'unità produttiva oggetto del suddetto contratto di locazione è interessata dal programma di investimenti per il quale sono state concesse le agevolazioni con il richiamato decreto n. .... del .... e che quest'ultimo comporta il rispetto degli obblighi fissati dalla normativa.

........, lì ....

l'impresa:
timbro e firma (6)

....

---

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

(2) Denominazione dell'impresa proprietaria dell'unità produttiva ceduta in locazione.

(3) Riportare solo l'ipotesi che ricorre.

(4) Indicare gli estremi dell'atto, la relativa decorrenza e la durata.

(5) Denominazione dell'impresa conduttrice dell'unità produttiva ceduta in locazione.

(6) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA
CONDUTTRICE DELL'UNITÀ PRODUTTIVA

Il sottoscritto ...., nato a ...., prov. .... il .... e residente in ...., via .... e n. civ. .... consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

Dichiara:

in qualità di .... (1) della società .... (2) con sede legale in .... , via e n. civ. .... ,

che con atto .... (3) la detta società è divenuta conduttrice dell'unità produttiva ubicata in .... , prov. ...., via e n. civ .... di proprietà della società .... (4);

che quest'ultima ha compiutamente informato la società .... (2) del fatto che la predetta unità produttiva oggetto del citato contratto di locazione è interessata da un programma di investimenti per il quale la società .... (4) ha ottenuto la concessione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 con decreto n. .... del .... e che tale decreto comporta in capo alla stessa il pieno rispetto degli obblighi fissati dalla normativa e l'esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto degli obblighi stessi ed alla eventuale revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse anche se dipendente da comportamenti tenuti dalla società conduttrice;

che allo stato attuale sussistono, per quanto di propria competenza, le condizioni per il pieno rispetto dei suddetti obblighi;

Si impegna:

a consentire alla banca concessionaria ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa, al fine di verificare il pieno rispetto dei suddetti obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al decreto n. ..... del ...., nonché alla società .... (4) di accedere ai dati ed alle informazioni che le consentano di compiere gli adempimenti previsti dalla normativa.

........., lì ....

l'impresa:
timbro e firma (5)

....

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

(2) Denominazione dell'impresa conduttrice dell'unità produttiva ceduta in locazione.

(3) Indicare gli estremi dell'atto, la relativa decorrenza e la durata.

(4) Denominazione dell'impresa proprietaria dell'unità produttiva ceduta in locazione.

(5) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

99A10260

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 novembre 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Diritti e obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità».

Dichiarano di eleggere domicilio in Roma, presso il Forum per la Scuola della Repubblica c/o Critica Liberale - Corso Vittorio Emanuele n. 154, terzo piano, stanza R - 00186 Roma.

99A10457

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un vice consolato onorario in Marrakech (Marocco) e contestuale soppressione del vice consolato onorario in Agadir (Marocco).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Agadir è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Marrakech un vice consolato onorario posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Casablanca con circoscrizione territoriale: le province di Marrakech, Guelmin, Ouarzazate, Tan-Tan, Taroundant, Tata e Tiznit.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1999

Il Ministro: DINI

99A10245

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 30 novembre 1999.

Notaro Roberta, notaio residente nel comune di Maida, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Terranuova Bracciolini, distretto notarile di Arezzo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabili sotto pena di decadenza;

Capaldo Romana, notaio residente nel comune di Cervinara, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Calitri, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pirro Anna, notaio residente nel comune di Triggiano, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari, con l'anzidetta condizione;

Bellini Andrea, notaio residente nel comune di Cologno Monzese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Merate, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione;

Ferioli Resede, notaio residente nel comune di Ferrara, è trasferito nel comune di Argenta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Steidl Francesco, notaio residente nel comune di Rignano sull'Arno, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Torelli Matteo, notaio residente nel comune di Sannicandro Garganico, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Foggia, con l'anzidetta condizione;

Scotto di Clemente Roberto, notaio residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Cesena, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Castello Andrea, notaio residente nel comune di Chiavari, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

Galati Antonio, notaio residente nel comune di Ugento, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Cutrofiano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pallara Stefania, notaio residente nel comune di Trepuzzi, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Monteroni di Lecce, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Tursi Nicola, notaio residente nel comune di Chiavenna, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Lucca, con l'anzidetta condizione;

Tizzoni Loredana, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Abbiategrasso, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cesario Massimo, notaio residente nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Di Simone Paolo, notaio residente nel comune di Prizzi, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Cabibbo Leonardo, notaio residente nel comune di Ragusa, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Brunetti Carlo, notaio residente nel comune di Carpaneto Piacentino, è trasferito nel comune di Piacenza, con l'anzidetta condizione;

Guerriero Nicola, notaio residente nel comune di Viggiano, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Marsico Nuovo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Federico Maria, notaio residente nel comune di Locri, è trasferito nel comune di Reggio Calabria, con l'anzidetta condizione;

Naschi Romano, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Pietravairano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Cangiano Strato, notaio residente nel comune di Castelnuovo Berardenga, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Radda in Chianti, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Troise Mangoni di S. Stefano Gianfranco, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Mottola, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Signorile Pietro, notaio residente nel comune di Tirano, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione;

D'Ercole Francesco, notaio residente nel comune di Vicenza, è trasferito nel comune di Breganze, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pulejo Domenico, notaio residente nel comune di Lonigo, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Vicenza, con l'anzidetta condizione;

Vitullo Almerindo, notaio residente nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Viterbo, con l'anzidetta condizione.

99A10293

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 dicembre 1999

Dollaro USA	1,0057
Yen giapponese	103,03
Dracma greca	328,55
Corona danese	7,4391
Corona svedese	8,6185
Sterlina	0,62920
Corona norvegese	8,1320
Corona ceca	36,070
Lira cipriota	0,57680
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,71
Zloty polacco	4,2944
Tallero sloveno	196,9571
Franco svizzero	1,5999
Dollaro canadese	1,4877
Dollaro australiano	1,5843
Dollaro neozelandese	1,9698
Rand sudafricano	6,1881

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A10456

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Effetre»

Estratto decreto n. 624 del 4 novembre 1999

È autorizzata l'immissione della specialità medicinale EFFETRE, nella confezione «1 g/100 ml soluzione cutanea» flacone 1 L precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15924 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Farma 3 S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Solferino, 42, Meda (Milano), codice fiscale n. 04434210151.

A.I.C. n. 034521031 (in base 10), 10YHY7 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farma 3 S.r.l., via Soferino, 42 - 20036 Meda (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 625 del 4 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EFFETRE, nella confezione «1 G/100 ml SOLUZIONE CUTANEA» flacone 250 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15924 e avanti le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Farma 3 S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Solferino n. 42, Meda (Milano), codice fiscale n. 04434210151.

A.I.C. n. 034521017 (in base 10), 10XHXT (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farma 3 S.r.l. - via Soferino, 42 - 20036 Meda (Milano);

Classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10 legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2 comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 626 del 4 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EFFETRE, nella confezione «1 G/100 ml soluzione cutanea» fustino 5 L precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15924 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Farma 3 S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Solferino n. 42, Meda (Milano), codice fiscale n. 04434210151.

A.I.C. n. 034521029 (in base 10), 10XHY5 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farma 3 S.r.l. - via Soferino, 42 - 20036 Meda (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10 legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2 comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989 n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'A.I.C.

99A10445-99A10363-99A10351

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tocogen»

Estratto decreto MCpR n. 665 del 10 novembre 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale TOCOGEN, rilasciata alla società Abiogen Pharma S.p.a. con sede legale in via S. Antonio, 61, Pisa, codice fiscale n. 05200381001, sono apportate le seguenti modifiche.

Denominazione: la denominazione della specialità medicinale viene modificata da «Tocogen» a «Sursum».

Confezioni: in sostituzione della forma e confezione:

«100 mg compresse» 10 compresse (A.I.C. n. 025910023) è ora autorizzata la forma e confezione: «200 U.I. capsule molli» 60 capsule molli, è altresì autorizzata la forma e confezione: «400 U.I. capsule molli» 39 capsule molli.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 U.l. capsule molli» 60 capsule molli;

A.I.C. n. 025910035 (in base 10) 0SQQSM (in base 32);

Classe: «C»;

«400 U.I. capsule molli» 30 capsule molli;

A.I.C. n. 025910047 (in base 10) 0SQQSZ (in base 32);

Classe: «C».

La composizione ora autorizzata è la seguente: composizione: «200 U.I. capsule molli» 60 capsule molli.

Una capsula molle contiene:

principio attivo: RRR-α-Tocoferolo soluzione oleosa mg 200 (pari a 200 U.I. di vitamina E);

eccipienti: olio di soia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: gelatina, glicerolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«400 U.I. capsule molli» 30 capsule molli.

Una capsula molle contiene:

principio attivo: RRR-α-Tocoferolo soluzione oleosa mg 400 (pari a 400 U.I. di vitamina E);

eccipienti: olio di soia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: gelatina, glicerolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società RP Scherer - S.p.a. nello stabilimento sito in via Nettunense, km 20+100, Aprilia, (Latina); le operazioni di controllo e confezionamento sono eseguite anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via S. Antonio, 61, Pisa.

Indicazioni terapeutiche: carenze di vitamina E legate a malassorbimento. Condizioni in cui si richieda la prevenzione di una eccessiva perossidazione lipidica cellulare.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di quarantotto mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero di A.I.C. n. 025910023, recanti la composizione precedentemente autorizzata, non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

99A10352

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiroide Amsa»

Estratto decreto MCpR n. 677 del 10 novembre 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale TIROIDE AMSA, nelle forme e confezioni: «33 mg compresse» 50 compresse, «125 mg compresse» 25 compresse, rilasciata alla A.M.S.A. S.r.l., con sede legale in Passeggiata di Ripetta, 22, Roma, codice fiscale n. 00539640482, sono apportate le seguenti modifiche.

La composizione ora autorizzata è la seguente: composizione: «33 mg compresse» 50 compresse.

Ogni compressa da mg 90 contiene:

principi attivi: tetraiodotironina sodica (levotiroxina sodica) 19,54 mcg, triiodotironina sodica (liotironina sodica) 5,69 mcg;

eccipienti: fosfato di calcio bibasico diidrato 70,00 mg sodio carbossimetilamido 4,00 mg, magnesio stearato 0,65 mg, cellulosa microcristallina q.b. a 90 mg;

«125 mg compresse» 25 compresse.

Ogni compressa da mg 310 contiene:

principi attivi: tetraiodotironina sodica (levotiroxina sodica) 74,0 mcg, triiodotironina sodica (liotironina sodica) 21,4 mcg;

eccipienti: fosfato di calcio bibasico diidrato 263,90 mg, sodio carbossimetilamido 13,00 mg, magnesio stearato 2,20 mg, cellulosa microcristallina q.b. a 310 mg;

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e. classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«33 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 005417050 (in base 10), 055B2U (in base 32);

Classe: «C»;

«125 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 005417062 (in base 10), 055B36 (in base 32);

Classe: «C».

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti sia dalla società IBSA lnstitut Biochimique SA nello stabilimento sito in via al Ponte, 13 - Lugano (Svizzera), sia dalla società Pierrel Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Strada statale Appia, 46/48 - Capua, (Caserta), sia dalla società Laboratoire M. Richard, Rue du Progrès, Saulce sur Rhone (Francia).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Indicazioni terapeutiche: Mixedema, gozzo semplice, sindromi ipotiroidee spontanee (tiroiditi etc.), sindromi iatrogene da exeresi totale della tiroide per carcinoma o per altre malattie.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero di A.I.C. numeri 005417035 e 005417047 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

99A10389

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avyplus»

Estratto decreto MCR n. 690 del 15 novembre 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale AVYPLUS, nella forma e confezione: «800 mg compresse» 25 compresse, rilasciata alla società Epifarma S.r.l., con sede legale in via S. Rocco, 6 - Episcopia (Potenza), codice fiscale n. 01135800769, è apportata la seguente modifica.

Confezione: in sostituzione della forma e confezione: «800 mg compresse» 25 compresse viene autorizzata la forma e confezione: «800 mg compresse» 35 compresse.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 031846049 (in base 10), 0YCVP1 (in base 32);

Classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo Aciclovir non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: resta confermata la composizione precedentemente autorizzata.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni precedentemente autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. n. 031846013 in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10370

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eusporin»

Estratto decreto MCR n. 694 del 15 novembre 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale EUSPORIN, nelle forme e confezioni: «1 miliardo/10 ml spore sospensione orale» 10 flaconcini e «2 miliardi/10 ml spore sospensione orale» 10 flaconcini rilasciata alla società Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale in via Cavour, 11 - Comacchio (Ferrara), codice fiscale n. 00964710388, è apportata la seguente modifica.

Confezione: in sostituzione della forma e confezione: «1 miliardo/10 ml spore sospensione orale» 10 flaconcini viene autorizzata la forma e confezione: «1 miliardo/5 ml spore sospensione orale» 10 flaconcini e in sostituzione della forma e confezione: «2 miliardi/10 ml spore sospensione orale» 10 flaconcini viene autorizzata la forma e confezione: «2 miliardi/5 ml spore sospensione orale» 10 flaconcini.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dal Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., presso lo stabilimento sito in Strada Paduni, 240 - Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 miliardo/5 ml spore sospensione orale» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 028869030 (in base 10), 0VK0F6 (in base 32);

Classe: «C»;

«2 miliardi/5 ml spore sospensione orale» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 028869042 (in base 10), 0VK0FL (in base 32);

Classe: «C».

Composizione:

confezione: «1 miliardo/5 ml spore sospensione orale» 10 flaconcini. Ogni flaconcino contiene:

principio attivo: spore di bacillus subtilis poliantibiotico resistente - 1 miliardo;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 5 ml;

confezione: «2 miliardi/5 ml spore sospensione orale» 10 flaconcini. Ogni flaconcino contiene:

principio attivo: spore di bacillus subtilis poliantibiotico resistente - 2 miliardi;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene. Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici. Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A.I.C. 028869016 e 028869028 in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10369

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nalador»

Estratto decreto MCR n. 697 del 15 novembre 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale NALADOR, nella forma e confezione: «0,5 mg/2 ml polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala + 1 fiala solvente da 2 ml rilasciata alla società Schering S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli n. 11, codice fiscale n. 00750320152, è appartata la seguente modifica.

Confezione: in sostituzione della confezione: «0,5 mg/2 ml polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala + 1 fiala solvente da 2 ml, viene autorizzata la confezione «0,5 mg/2 ml polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Schering Ag Max - Dohrn-Strasse - Berlino (Germania), il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Schering AG Muellerstrasse - Berlino (Germania).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,5 mg/2 ml polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala;

A.I.C. n. 025998030 (in base 10), 0STDQG (in base 32);

classe «a uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione dell'aprile 1998, con la quale la ditta Schering S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo sulprostone non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: sulprostone 0,5 ml;

eccipienti: polivinilpirrolidone (PVP, K <18) 5,0 mg - trometamolo cloridrato 1,95 mg.

Indicazioni terapeutiche: induzione dell'aborto (indicazioni materne o fetali). Induzione del parto in caso di morte intrauterina del feto. Trattamento della emorragia post-partum da atonia uterina (PPH).

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero in cliniche ed in case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero di A.I.C. n. 025998028 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10368

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «IG Tetano»

Con il decreto n. 800.5/R.M.31/D 449 del 22 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale IG TETANO:

250 U.I. 1 flacone 2 ml, A.I.C. n. 022637 019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sclavo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A10240

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «IG Rho»

Con il decreto n. 800.5/R.M.31/D 450 del 22 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale IG RHO:

1 siringa 2 ml 200 mcg, A.I.C. n. 023466 055.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sclavo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A10239

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albital»

Con il decreto n. 800.5/R.M.31/D 451 del 22 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale ALBITAL:

«25%» 1 flacone soluzione 10 ml, A.I.C. n. 022515 112;

«25%» 1 flacone soluzione 20 ml, A.I.C. n. 022515 124;

«20%» 1 flacone soluzione 10 ml, A.I.C. n. 022515 148;

«20%» 1 flacone soluzione 20 ml, A.I.C. n. 022515 151;

«5%» 1 flacone soluzione 50 ml + set, A.I.C. n. 022515 187;

«5%» 1 flacone soluzione 100 ml + set, A.I.C. n. 022515 199.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sclavo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A10241

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urecholine Clor.»

Con il decreto n. 800.5/R.M.282/D 452 del 22 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

Specialità medicinale URECHOLINE CLOR.:

6 flaconi iniettabili 1 ml 5 mg, A.I.C. n. 008478012;

100 compresse 5 mg, A.I.C. n. 008478024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Merck & Co. Inc., titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

99A10242

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Purochin»

Con il decreto n. 800.5/R.M.31/D 453 del 22 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale PUROCHIN:

1 fl. liof. 5000 U.I. + 1 fl. solv. 2 ml, A.I.C. n. 025135017;

1 fl. liof. 25000 U.I. + 1 fl. solv. 2 ml, A.I.C. n. 025135029;

1 fl. liof. 50000 U.I. + 1 fl. solv. 2 ml, A.I.C. n. 025135031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sclavo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A10244

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Principen»

Con decreto n. 800.5/R.M.65/D 454 del 22 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: PRINCIPEN:

IM IV 1 flacone 500 mg + solvente 2,5 ml, A.I.C. n. 021152044;

IM IV 1 flacone 1 g + solvente 2,5 ml, A.I.C. n. 021152057.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Guieu S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A10243

Elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'ulteriore elenco dei manuali di corretta prassi igienica valutati conformi dal Ministero della sanità e inviati alla Commissione europea, con l'indicazione delle relative organizzazioni proponenti:

1) Manuale di corretta prassi igienica per il settore della distribuzione automatica di bevande e alimenti: «Confida», via P. Borsieri, 32, 20159 Milano - fax 02/6887692.

2) Integrazioni al manuale di corretta prassi igienica e schede HACCP per l'industria della birra e del malto (valutato conforme - *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1998) per il trasporto, stoccaggio e mescita della birra: «Assobirra», viale di Val Fiorita, 90, 00144 Roma - fax 06/5912910.

3) Manuale di corretta prassi igienica per le aziende viti-vinicole: «Federazione regionale Coldiretti Lombardia», via T. Salvini, 1, 20122 Milano - fax 02/76015123.

4) Manuale di buona prassi igienica per il settore della produzione e commercializzazione dei semilavorati per panificazione e pasticceria: «Assitol», piazza di Campitelli, 3, 00186 Roma - fax 06/69940118.

5) Manuale di buona prassi igienica per il settore delle scuole materne: «Fism», via della Pigna, 13A, 00186 Roma - fax 06/6781557.

99A10274

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Buttrio

Con decreto ministeriale n. 1004 in data 5 ottobre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo Difesa esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Opere della fortificazione permanente» sito nel comune di Buttrio (Udine), riportato nel catasto delcomune censuario medesimo alla partita n. 2663, foglio n. 12, mappali 101, 102 e 103 e foglio n. 15, mappali 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373 e 374 del nuovo catasto tecnico per una superficie complessiva di mq 7.860.

99A10253

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del nucleo di valutazione della spesa previdenziale

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 7 ottobre 1999, è stato ricostituito per la durata di un quadriennio il nucleo di valutazione della spesa previdenziale previsto dall'art. 1, commi 44 e 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

99A10273

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Revoca dell'esercizio provvisorio d'impresa e sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Cosenza, società cooperativa a responsabilità limitata, in Cosenza.

Con decreto ministeriale n. 133473 del 10 novembre 1999 si è provveduto a revocare l'esercizio provvisorio d'impresa al Consorzio agrario provinciale di Cosenza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, via XXIV Maggio n. 2, con contestuale conferimento dell'incarico di commissario liquidatore al dott. Francesco Antonio Santo in sostituzione del dott. Nicola Santoro, dimissionario.

99A10261

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.